

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 123° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 8 APRILE 1997

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i> 5
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 11
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	» 33
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 49
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 58
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	» 62
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	» 67
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 70

### Comitato paritetico

11 <sup>a</sup> (Lavoro - Senato) e XI (Lavoro - Camera) .....	<i>Pag.</i> 74
--	----------------

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

### Organismi bicamerali

Riforme costituzionali .....	<i>Pag.</i> 76
Mafia .....	» 90

### Sottocommissioni permanenti

<i>1<sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri</i> .....	<i>Pag.</i> 100
<i>2<sup>a</sup> - Giustizia - Pareri</i> .....	» 103
<i>4<sup>a</sup> - Difesa - Pareri</i> .....	» 104
<i>5<sup>a</sup> - Bilancio - Pareri</i> .....	» 105
<i>7<sup>a</sup> - Istruzione - Pareri</i> .....	» 107
<i>10<sup>a</sup> - Industria - Pareri</i> .....	» 108
<i>12<sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri</i> .....	» 109

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i> 110
---------------------------	-----------------

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 8 APRILE 1997

46ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C21ª, 0014ª)

Il PRESIDENTE informa che, con lettera del 7 aprile 1997, il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta gli ulteriori atti, pervenuti dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, riguardanti la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di ministro dell'interno *pro tempore*, del senatore Agazio Loiero e dei signori Riccardo Malpica e Gerardo De Pasquale (Doc. IV-*bis* n. 9), già inviati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 4 marzo scorso e restituiti alla medesima Procura a seguito della deliberazione adottata in tal senso dalla Giunta nella seduta del 18 marzo 1997.

### INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

**Doc. IV-*ter*, n. 8, nei confronti dell'avvocato Salvatore Frasca, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 110 e 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso)**

(R135 000, C21ª, 0018ª)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 3 aprile 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori BRUNI, BATTAGLIA, BERTONI, VALENTINO, RUSSO, CÒ, FASSONE, CORTELLONI ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta incarica infine il senatore Battaglia di redigere la relazione per l'Assemblea.

**Doc. IV-ter, n. 9, nei confronti del senatore Giuseppe Arlacchi, per il reato di cui agli articoli 595, commi 1 e 3, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)**  
(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0021<sup>o</sup>)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 febbraio 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori RUSSO, VALENTINO, BERTONI, BATTAGLIA, FASSONE, CORTELLONI ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta incarica infine il senatore Callegaro di redigere la relazione per l'Assemblea e rinvia l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 8 APRILE 1997

**124<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Intervengono i Sottosegretari di stato alla Presidenza del consiglio dei ministri Zoppi, per i lavori pubblici Bargone e per la sanità Bettoni Brandani.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2310) Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1997, n. 92, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati (Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)**

Il presidente VILLONE ricorda che sulla materia oggetto del decreto-legge a suo tempo si sono già pronunciate positivamente, in altra sede procedurale, sia la Commissione che l'Assemblea del Senato.

La senatrice BUCCIARELLI, quindi, riferisce sul contenuto del provvedimento, confermando la circostanza già evocata dal Presidente e menzionando il decreto-legge, concernente la proroga di termini, nell'ambito del quale furono inserite come emendamenti le disposizioni di cui si tratta. Tale decreto, peraltro, non fu convertito in legge, determinandosi pertanto una disparità di trattamento tra i soggetti interessati, che il Governo ha risolto con il decreto-legge in esame, del quale a suo avviso sussistono i presupposti di necessità e urgenza. Propone, pertanto, di formulare un parere favorevole.

Su richiesta del senatore GUERZONI, il Sottosegretario BETTONI BRANDANI precisa che per gli interventi annuali in tema di assistenza sanitaria per gli immigrati il Governo intende adottare un provvedimento amministrativo interministeriale, mentre la relativa disciplina di carat-

tere permanente è compresa nel disegno di legge sull'immigrazione, all'esame della Camera dei deputati. Quanto al decreto-legge in titolo, si rimette alla valutazione della Commissione.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

**(2280) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione**

(Parere alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>: favorevole condizionato e con osservazioni)

Il presidente VILLONE sostituisce il senatore Pellegrino, designato quale relatore, e avverte che lo stesso senatore Pellegrino ha elaborato una proposta di parere, che è a disposizione della Commissione: esso tiene conto dei rilievi formulati in sede di esame del provvedimento circa la sussistenza dei presupposti costituzionali. In particolare, vi si propone un parere favorevole sull'articolo 19, comma 2, a condizione che ne sia omesso il riferimento limitativo ai casi di irrecivibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso. Sono formulate, inoltre, alcune osservazioni concernenti lo stesso articolo 19, nonché gli articoli 12, 14, 15, 16, 17 e 18, corrispondenti ai rilievi rispettivamente formulati in proposito nell'esame ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento.

Il Sottosegretario BARGONE esprime l'avviso favorevole del Governo sulla proposta di parere illustrata dal Presidente.

Il senatore BESOSTRI rileva la possibile incongruenza nei termini processuali previsti dall'articolo 19 per l'anticipazione del giudizio di merito alla fase cautelare, rispetto ai termini ordinari stabiliti dalla normativa vigente per la stessa decisione nel merito.

Il presidente VILLONE ritiene che la questione possa essere affrontata e risolta nella trattazione in sede referente da parte delle Commissioni competenti.

La Commissione, quindi, approva la proposta di parere illustrata dal Presidente.

**(143) SPERONI ed altri. - Modificazione dell'articolo 241 del codice penale**  
(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Riferisce il Presidente VILLONE, esprimendo il suo personale dissenso dal contenuto della proposta normativa ma ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE***(2142) Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazioni di buoni pasto**

(Esame e rinvio)

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO si rimette alle considerazioni introduttive svolte in sede deliberante.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore MAGGIORE sottolinea che per quanto riguarda i dirigenti generali l'iniziativa in esame costituisce un atto dovuto, poichè gli incrementi retributivi che vi sono previsti corrispondono a quanto ottenuto dalle altre qualifiche dirigenziali in sede negoziale. Si dichiara perplesso, peraltro, sulle disposizioni concernenti i Ministri e i Sottosegretari non parlamentari.

Il senatore ANDREOLLI auspica una documentata verifica delle esigenze di equiparazione con le altre qualifiche dirigenziali, evocate dal senatore MAGGIORE. Quest'ultimo ricorda che tali esigenze sono il presupposto del disegno di legge, mentre la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO considera opportuno un chiarimento da parte del Governo. Anche il senatore MAGNALBÒ prospetta la necessità di un chiarimento, da parte del Governo, sull'effettiva necessità delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI ricorda la sua iniziativa per il trasferimento del disegno di legge dalla sede deliberante alla sede referente, ritiene di importanza preliminare le indicazioni del Governo sui criteri seguiti nella proposizione dell'iniziativa e rileva comunque una incongruenza sensibile tra la previsione di notevoli incrementi retributivi per alcune qualifiche elevate del pubblico impiego e il diffuso stato di disagio in cui versa il settore, soprattutto tra le forze di polizia. Considera non determinante, pertanto, una giustificazione fondata esclusivamente su argomenti di natura giuridica e formale, in presenza di un intervento quanto mai inopportuno sotto il profilo politico.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO precisa che vi è una sperequazione attuale a danno dei dirigenti generali, derivanti dalla circostanza che questi ultimi sono esclusi dal regime contrattuale, contro l'opinione da lei stessa manifestata all'epoca dell'elaborazione della normativa vigente in materia. Il recente contratto per gli altri dirigenti, infatti, ha determinato incrementi retributivi che non si estendono ai dirigenti generali, i quali inoltre non percepiscono retribuzioni che possano essere considerate eccessive, nel contesto generale dell'impiego sia pubblico che privato. Non si tratta, pertanto, di un beneficio ingiustificato, mentre occorre soffermare l'attenzione, piuttosto, su un recente intervento nor-

mativo, approvato in via definitiva dalla Commissione difesa del Senato in sede deliberante, che ha comportato miglioramenti economici per alcune categorie di militari, ma anche per alcune qualifiche delle forze di polizia, coinvolgendo inopinatamente una valutazione di primaria competenza della Commissione affari costituzionali.

La relatrice, quindi, esprime la propria perplessità circa l'articolo 3 del disegno di legge, che postula l'estensione dei buoni pasto anche a quei dipendenti pubblici che svolgono la prestazione lavorativa settimanale nell'arco di sei giorni: in tal caso, a suo avviso, la corresponsione dei buoni pasto non è giustificata, poichè l'orario di lavoro normalmente non comprende la pausa per il pranzo.

A tale riguardo, il presidente VILLONE osserva che per effetto delle prestazioni di lavoro straordinario anche quei dipendenti che svolgono l'attività nell'arco di sei giorni potrebbero permanere in servizio oltre l'ora di pranzo.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene che tale condizione dovrebbe essere precisata nel testo e ricorda che per le prestazioni di lavoro straordinarie vi sono limiti rigorosi fissati da ciascuna amministrazione. Anche il Presidente conviene sulla opportunità di precisare il contenuto dell'articolo 3.

Intervenuto nella seduta il sottosegretario ZOPPI, la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO riassume quindi le questioni sollevate nel corso dell'esame, che riguardano in primo luogo la giustificazione degli incrementi retributivi per i dirigenti generali e la corresponsione dei buoni pasto ai dipendenti pubblici che svolgono la propria prestazione nell'arco di sei giorni lavorativi per settimana. In proposito, osserva che il condivisibile impegno del Governo per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni, dovrebbe essere confermato anche sulla specifico onere di cui si tratta.

Il sottosegretario ZOPPI ricorda che dal 1 luglio 1997 entrerà in vigore il contratto per i dirigenti dello stato, esclusi i dirigenti generali, la cui disciplina non è di natura negoziale: in base a tale contratto, gli interessati percepiranno retribuzioni articolate su diverse voci, che possono arrivare ad un massimo di 190 milioni annui. Nell'ambito delle voci retributive, è prevista un'indennità di posizione, variabile tra un minimo ed un massimo, che in media può essere computata nell'ordine di 40 milioni l'anno. L'attuale trattamento retributivo dei dirigenti generali, non eccede, nel massimo, i 125 milioni annui. Si registra, pertanto, una sensibile sperequazione a danno delle qualifiche più elevate, per effetto del nuovo sistema retributivo previsto dal contratto per i dirigenti e della irrilevanza di esso per i dirigenti generali. Il disegno di legge, con un intervento temporaneo, introduce un'indennità differenziata anche per i dirigenti generali, rivolta a compensare la sperequazione dianzi rilevata e destinata comunque ad essere riassorbita nell'ambito del nuovo regime



contrattuale derivante dalla delega legislativa disposta in proposito con la legge n. 59 del 1997.

Quanto all'articolo 3, si tratta di una semplice precisazione della normativa vigente, che in una diffusa interpretazione restrittiva impedisce di corrispondere i buoni pasto a quei dipendenti che, pur lavorando nell'arco di sei giorni alla settimana, hanno un impegno giornaliero che eccede anche notevolmente le ore antimeridiane, per effetto delle prestazioni straordinarie.

Il presidente VILLONE osserva, quanto alle disposizioni concernenti i dirigenti generali, che esse comportano il rischio di introdurre un sistema effettivo di adeguamento retributivo, fondato su incrementi contrattuali, seguiti da adeguamenti legislativi per il personale non sottoposto a regime negoziale.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO esclude tale eventualità, in ragione dell'esplicita natura temporanea delle disposizioni contenute nell'articolo 1.

Su richiesta del presidente VILLONE, il sottosegretario ZOPPI assicura la Commissione che gli incrementi retributivi previsti dal disegno di legge avranno una validità temporale non eccedente il prossimo rinnovo contrattuale per i dirigenti.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, quindi, auspica un'applicazione selettiva dell'articolo 3, assicurata dallo stesso sottosegretario Zoppi, al fine di evitare che ne usufruiscano anche i dipendenti che non svolgono la prestazione lavorativa oltre l'orario antimeridiano.

Il Presidente VILLONE ritiene comunque preferibile precisare la formulazione dell'articolo 3. Dichiara quindi conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di martedì 15 aprile.

La Commissione consente e il seguito dell'esame viene infine rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità (n. 82)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione: favorevoli)  
(R139 b00, C11<sup>a</sup>, 0013<sup>o</sup>)

Il Presidente VILLONE illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

Su proposta del senatore PINGGERA, si conviene di segnalare alla Commissione competente l'improprio riferimento, contenuto nell'articolo 3, all'idoneità per l'esercizio della professione di procuratore legale, che non è più contemplata nell'ordinamento della professione forense.

Con il rilievo appena esposto, la Commissione si pronuncia positivamente sullo schema di decreto in titolo.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il Presidente avverte che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 20,30 di questa sera, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 8 APRILE 1997

**113<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CIRAMI

*La seduta inizia alle ore 11,50.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*  
**MIRONE.**

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C02<sup>a</sup>, 0037<sup>o</sup>)

Il senatore BERTONI sollecita l'esame del disegno di legge n. 143, già calendarizzato nei lavori dell'Assemblea della prossima settimana.

Il presidente CIRAMI, ricordato che il provvedimento in questione è già iscritto all'ordine del giorno della Commissione, assicura che l'esame sarà effettuato in tempo utile per i lavori dell'Assemblea.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1406) Deputato SIMEONE.** - *Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

**(205) SALVATO.** - *Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene*

**(472) GERMANÀ.** - *Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario*

**(1064) MANCONI ed altri.** - *Nuove norme in materia di sanzioni penali*

**(1210) MANCONI e PERUZZOTTI.** - *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

**(1212) MANCONI e PERUZZOTTI.** - *Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari*

**(1430) MANCONI.** - *Norme in materia di esecuzione delle pene detentive*

**(1529) BONFIETTI.** - *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato il 25 marzo scorso.

Il senatore CENTARO sollecita il relatore a predisporre un testo base comprensivo delle tematiche – molto differenziate – affrontate dai provvedimenti in titolo.

Su sollecitazione del presidente CIRAMI, il relatore FASSONE si dice disponibile a predisporre un testo, ricordando che già nella sua relazione aveva sottolineato come i provvedimenti in esame toccano la materia dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure alterative alla detenzione, sia sotto il profilo del diritto penale sostanziale sia per i profili processuali e modalità di applicazione del regime penitenziario. Inoltre – prosegue il relatore – gli è apparso emergere dal dibattito anche uno spunto ad affrontare le modalità per alleggerire il lavoro dei magistrati di sorveglianza: su questo aspetto si dice disponibile a predisporre un testo, qualora la Commissione lo ritenga opportuno.

Segue un intervento del presidente CIRAMI il quale nota che per tale ultimo aspetto sarebbe necessario una proposta emendativa *ad hoc*.

Il senatore VALENTINO è favorevole all'ipotesi di lavoro avanzata dal relatore.

Anche il senatore BERTONI condividerebbe la predisposizione di iniziative dirette a snellire il lavoro del magistrato di sorveglianza, anche per assicurare tempi certi circa l'applicazione dei benefici alternativi. Auspica inoltre l'introduzione di modifiche volte a configurare come pena principale l'istituto della semidetenzione, orientamento cui si ispira il disegno di legge n. 1064, d'iniziativa del senatore Manconi, il quale introduce l'analogo istituto della semireclusione. Ritiene che in tale ottica la pena in questione – divenuta principale – potrebbe essere così inflitta dal giudice della cognizione, alleggerendo il carico del giudice dell'esecuzione ed eliminando perciò gli inconvenienti cui una parte dei provvedimenti in esame intende ovviare. Il senatore Bertoni è comunque consapevole della problematica sottesa ad una scelta di questo genere, la quale porterebbe a dover affrontare modifiche al diritto sostanziale, anche con riferimento alla scelta dei limiti della pena, entro i quali è possibile accedere alle misure alternative in base alla pena edittale o a quella stabilita dal giudice. Nota altresì come alcuni dei provvedimenti in esame si presentino con strutture complesse e diverse rispetto all'impianto del disegno di legge n. 1406.

Anche il presidente CIRAMI rileva la diversa impostazione dei provvedimenti in esame rispetto al tema generale delle pene detentive. Nota che gli aspetti più immediatamente riferibili alle norme di natura procedurale, ai quali appartiene il disegno di legge n. 1406 insieme ai disegni di legge nn. 205, 1064 e 1430, con maggiore o minore ampiezza, dovrebbero procedere secondo un ritmo più accelerato, anche per assecondare l'iniziativa già varata dall'altro ramo del Parlamento. Per quanto riguarda invece i restanti provvedimenti che rivestono aspetti più

sostanziali e che con maggiore difficoltà possono essere armonizzati con i precedenti, il presidente Cirami ritiene che si potrebbe immaginare un esame parallelo che li raggruppassa con criteri di omogeneità.

Il senatore BERTONI ribadisce che la proposta da lui prefigurata avrebbe la conseguenza di rendere inutile la modifica delle norme procedurali.

Il senatore BATTAGLIA, premettendo che il proprio intervento è di sola puntualizzazione e che non va riferito alla discussione generale, condivide l'ipotesi di un eventuale intervento volto ad alleggerire i compiti dei magistrati di sorveglianza.

Il presidente CIRAMI, prendendo nuovamente la parola, ricorda che se si accedesse all'ipotesi di lavoro di considerare la semilibertà fra le pene principali, i raccordi che occorrerebbe predisporre rispetto al diritto penale sostanziale, potrebbero determinare un indesiderabile rallentamento dei tempi di esame di tutto l'insieme dei disegni di legge in titolo.

Il senatore BATTAGLIA condivide l'esigenza di meditare attentamente gli effetti di un possibile intervento diretto ad introdurre la semilibertà fra le pene principali.

Il presidente CIRAMI, dopo aver ricordato che anche la legge n. 689 del 1981 consente al giudice del dibattimento di convertire in misure alternative talune pene detentive, concorda sulla opportunità di concedere priorità al complesso dei provvedimenti in esame relativi agli aspetti processuali delle pene detentive. Ricorda che il disegno di legge n. 1529, di iniziativa della senatrice Bonfietti, prevede la possibilità di chiedere in ogni momento di aderire al programma di reintegrazione sociale, se la pena detentiva inflitta non supera i cinque anni.

Il senatore VALENTINO, premesso che l'attività del magistrato di sorveglianza resta comunque necessitata rispetto all'esigenza di verificare se la pena alternativa possa essere mantenuta, nota che solo rivedendo le norme di diritto penale sostanziale la revisione delle pene principali potrebbe avere una sua ragione di essere. Ricordato che - a suo avviso - permane l'esigenza di tener presente comparativamente anche il comportamento all'interno delle strutture carcerarie, accoglie la proposta del relatore volta a predisporre un testo coordinato attraverso il quale - a suo parere - la Commissione potrebbe essere posta in condizione di distinguere le norme procedurali dalle altre di diritto penitenziario sostanziale attribuendo alle prime priorità di esame.

Seguono interventi del presidente CIRAMI e del senatore BATTAGLIA in merito all'ipotesi di ricomprendere fra le pene principali anche la semireclusione e di attribuire al giudice del dibattimento la possibilità di comminare le medesime.

La senatrice SCOPELLITI sottolinea l'esigenza di una formulazione dei punti all'ordine del giorno che consenta di conoscere con precisione quali saranno i punti effettivamente trattati in ogni seduta: ciò al fine di poter programmare meglio i singoli interventi.

Quanto al raccordo fra i provvedimenti in titolo, pur tenendo presente l'urgenza della questione Giustizia, prende atto che esistono collegamenti reciproci fra alcuni dei provvedimenti in titolo, ma nel loro complesso essi non si prestano ad una lettura congiunta. Ritiene, tuttavia, che a tale problema non si possa ovviare con l'istituzione di un Comitato ristretto e ritiene opportuno completare l'*iter* del disegno di legge n.1406, che è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore VALENTINO ricorda che il relatore ha già preso atto del problema.

Prendendo nuovamente la parola, la senatrice SCOPELLITI osserva che – in particolare – il disegno di legge n.1064 reca una disposizione relativa all'ergastolo e, per questo aspetto, andrebbe anche posto il collegamento con il disegno di legge n. 211, per cui l'ordine del giorno della Commissione reca un punto a parte.

Prendendo nuovamente la parola il relatore FASSONE si dice favorevole all'esigenza di varare in tempi ravvicinati il disegno di legge n. 1406 e gli altri ad esso collegati. Segnala, comunque, che anche all'interno del disegno di legge in questione vengono affrontati aspetti più specificamente relativi alla detenzione negli istituti di pena. Vorrebbe, pertanto, conoscere con nettezza i contorni del mandato che la Commissione intende conferire. Torna, comunque, a mettere in luce gli aspetti relativi a possibili interventi volti all'alleggerimento dell'attività dei magistrati di sorveglianza.

Dopo un intervento del presidente CIRAMI il quale chiarisce quanto già in precedenza esposto in merito alla separazione fra provvedimenti di natura procedurale e provvedimenti di carattere sostanziale i quali – egli sottolinea – debbono comunque procedere assieme, pur nella priorità delle norme di natura procedurale, interviene nuovamente il relatore FASSONE che propone di assumere come testo base il disegno di legge n. 1406 e preannuncia la sua disponibilità ad effettuare un confronto con le norme di natura processuale presenti negli altri provvedimenti.

La senatrice SCOPELLITI sollecita la individuazione di un modo di procedere che consenta di mantenere all'ordine del giorno tutti i provvedimenti in esame, pur distinguendone le caratteristiche.

Seguono ripetuti interventi del RELATORE, della senatrice SCOPELLITI, del presidente CIRAMI, e del senatore BERTONI sulle modalità con le quali accorpate i provvedimenti rispetto ai contenuti e proseguirne l'*iter* in Commissione.

Il relatore FASSONE, prendendo atto degli interventi svolti, propone, pertanto, di assumere come testo base il disegno di legge n. 1406, rispetto al quale metterà in evidenza le correlate disposizioni degli altri provvedimenti in esame, partitamente indicati.

La senatrice BONFIETTI sollecita il relatore ad estendere la propria ricognizione anche rispetto alle norme di natura sostanziale.

All'unanimità la Commissione conferisce, quindi mandato al relatore a predisporre i testi in questione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

#### **114ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
ZECCHINO*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
(A007 000, C02ª, 0037ª)*

Il presidente ZECCHINO avverte che il relatore Bucciero ha depositato il testo da porre a base dell'esame dei disegni di legge nn. 1496, 458 e 2157, relativi al diritto di autore ed alla pirateria audiovisiva: il testo sarà pubblicato in allegato ai lavori della seduta odierna.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

*(1247) Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio*

*(92) LISI. Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio: proposta di stralcio degli articoli da 1 a 32 e degli articoli 40 e 41 del disegno di legge n. 1247)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 marzo 1997.

Il relatore SENESE propone alla Commissione di sottoporre all'Assemblea la proposta di stralcio degli articoli da 1 a 32, contenuti nei capi I, II e III nonché degli articoli 40 e 41 del disegno di legge n. 1247, motivando tale proposta da un lato, con l'esigenza di non interferire con le scelte che stanno maturando all'interno della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali e, dall'altro, con la opportunità di concentrare l'esame parlamentare su quegli aspetti del disegno di legge n. 1247 che intervengono su materia oggetto di quesito referendario.

Dopo un breve intervento del senatore CIRAMI – il quale domanda chiarimenti sui rapporti fra il capo I del provvedimento e l'attività della Commissione bicamerale – il presidente ZECCHINO ricorda che sulle motivazioni della proposta di stralcio la Commissione aveva già avuto occasione di discutere e di dividerne sostanzialmente il contenuto, anche avendo acquisito l'orientamento favorevole in tal senso del Governo, preannunziato nella seduta del 19 marzo scorso.

Su tale aspetto interviene poi il senatore FASSONE il quale, nell'annunciare la sua adesione alla proposta di stralcio avanzata dal relatore, puntualizza che essa trova principalmente motivazione nel fatto che la Commissione debba preoccuparsi di dare una concreta risposta al quesito referendario, osserva poi che non tutta la materia affrontata dal provvedimento ricade nella competenza della Commissione bicamerale.

La Commissione all'unanimità accoglie quindi, con un'unica votazione, la proposta di stralcio degli articoli contenuti nei capi I, II e III e degli articoli 40 e 41 del disegno di legge n. 1247.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33 dello stesso provvedimento, assunto come testo base.

Il senatore FASSONE illustra il suo l'emendamento 33.1, interamente sostitutivo del comma 1 dell'articolo, finalizzato principalmente a definire la nozione di incarico, rispetto alla nozione di prestazione.

Sull'emendamento interviene il senatore CENTARO, a giudizio del quale è opportuno evitare difformità interpretative in relazione alla dizione «prestazione non occasionale».

Anche a giudizio del senatore CIRAMI, la nozione di incarico non può prescindere da una attività continuativa.

Il senatore VALENTINO giudica preferibile il testo del disegno di legge, rispetto alla proposta emendativa.

Interviene poi il senatore BERTONI, il quale richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di non interferire con quelle attività che costituiscono esercizio della manifestazione del pensiero.



Il senatore GASPERINI si dichiara contrario all'emendamento 33.1, che potrebbe aprire varchi pericolosi.

Riassumendo i termini della discussione, il senatore FASSONE pone in evidenza i diversi gradi di intervento normativo sulle attività extragiudiziali, dovendosi tenere nettamente separate le attività non consentite, quelle consentite e autorizzate e quelle non soggette ad alcuna autorizzazione.

Il relatore SENESE, pur giudicando condivisibile il testo dell'emendamento 33.1, illustra il subemendamento 33.1/1 finalizzato a specificare che la disciplina degli incarichi prevista al capo IV riguarda gli appartenenti alle varie magistrature e non unicamente i magistrati dell'ordine giudiziario.

Su quest'ultima proposta emendativa avanzata dal relatore, il senatore BERTONI si dichiara contrario in quanto ritiene che l'intera materia degli incarichi attribuiti a magistrati non appartenenti alla magistratura ordinaria, stante la estrema complessità di tale questione, vada affrontata in maniera più organica. Preannuncia quindi il proprio voto di astensione.

Il senatore CALLEGARO è a favore del subemendamento 33.1/1 e preannuncia il suo voto favorevole sull'intero emendamento 33.1.

Il senatore CIRAMI è contrario alla modifica proposta dal relatore. Concorda il senatore GASPERINI, il quale dichiara il proprio voto contrario al testo in esame, che afferma essere incongruente e mal coordinato.

Il sottosegretario MIRONE si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, il subemendamento 33.1/1 viene accolto.

Il relatore SENESE esprime parere favorevole sull'emendamento 33.1, proponendo al presentatore una modifica di carattere formale, volta a sostituire le parole «la stessa sia svolta non professionalmente» con le altre «le suddette attività non siano svolte professionalmente».

Il senatore RUSSO ritiene – a sua volta – che l'emendamento possa essere migliorato con una modifica di carattere formale, al secondo periodo, sostituendo la parola «una prestazione» con le altre «quello che ha per oggetto la prestazione».

Il presentatore FASSONE accetta di modificare l'emendamento secondo quanto proposto sia dal relatore sia dal senatore Russo.

Posto ai voti, come modificato in ragione dell'accoglimento del subemendamento 33.1/1 e nel testo riformulato dal senatore Fassone, viene approvato l'emendamento 33.1.

Il senatore FASSONE illustra quindi l'emendamento 33.2, sul quale esprimono parere favorevole il RELATORE e il sottosegretario MIRONE.

Posto ai voti, l'emendamento 33.2, viene quindi accolto all'unanimità.

Il relatore SENESE illustra l'emendamento 33.100 volto a sostituire, al comma 2, le parole «la produzione libraria, artistica e scientifica» con le altre «la produzione artistica, scientifica o più in generale di opere dell'ingegno».

Posto ai voti, con il parere favorevole del sottosegretario MIRONE, tale emendamento viene accolto.

Il senatore BATTAGLIA, insieme al senatore VALENTINO, fa proprio e illustra l'emendamento 33.3 che, dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MIRONE, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore BATTAGLIA fa proprio, unitamente ai senatori VALENTINO, CIRAMI e PELLICINI, ed illustra l'emendamento 33.4.

Accettando la modifica proposta dal senatore GASPERINI, il senatore BATTAGLIA modifica l'emendamento testè illustrato, sostituendo le parole «alla sua laboriosità» con le altre «al rendimento professionale».

Il relatore SENESE esprime parere favorevole su tale emendamento, a condizione che le parole «al rendimento professionale» siano collocate - al comma 3 dell'articolo 33 - dopo la parola «funzioni».

Il senatore BATTAGLIA accoglie la modifica proposta dal relatore.

Con il parere favorevole del sottosegretario MIRONE, posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 33.4, nel testo riformulato.

Dopo che il senatore CENTARO ha illustrato l'emendamento 33.5, il relatore SENESE esprime parere favorevole a condizione che siano soppresse dall'emendamento le parole «alla sua reputazione».

Il senatore CENTARO accoglie la modifica proposta dal relatore e con il parere favorevole del sottosegretario MIRONE, l'emendamento 33.5, come modificato, viene accolto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1247****Art. 33.**

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«Il presente capo disciplina gli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio dei magistrati dell'ordine giudiziario. Ai fini della presente legge per "incarico" si intende una prestazione non occasionale di attività, retribuita o meno, rientrante nel quadro delle finalità del soggetto che lo conferisce. Le limitazioni di cui alla presente legge non operano nei confronti delle attività garantite dalla Costituzione come esercizio della manifestazione del pensiero e della libertà di associazione, sempre che la stessa sia svolta non professionalmente o con le modalità proprie del lavoro subordinato».

**33.1**

FASSONE

*Nell'emendamento 33.1, sostituire le parole: «dei magistrati dell'ordine giudiziario» con le altre: «degli appartenenti alle varie magistrature».*

**33.1/1**

SENESE

*Al comma 2, le parole: «nella previsione» sono sostituite dalle parole: «fra le attività garantite».*

**33.2**

FASSONE

*Al comma 2, aggiungere le parole: «semprecchè tali attività e produzioni non compromettano l'esercizio delle funzioni».*

**33.3**

BUCCIERO

*Al comma 2, in fine, sostituire le parole da: «libreria» fine alla fine del comma con le altre: «artistica, scientifica o più in generale di opere dell'ingegno».*

**33.100**

SENESE

*Al comma 3, dopo la parola: «pregiudizio» aggiungere le altre: «alla sua laboriosità».*

**33.4**

BUCCIERO

*Al comma 3, dopo le parole: «alle sue funzioni» aggiungere le parole: «alla sua credibilità, alla sua reputazione».*

**33.5**

CENTARO, GRECO, CIRAMI

**TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1496, 458 E 2157**

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 160 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 160-bis. – *I.* La parte che abbia fornito seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che acquisisca le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può ottenere, altresì, che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione, o comunque in qualsiasi forma di diffusione, dei prodotti ovvero dei servizi che costituiscono violazione del diritto di utilizzazione economica.

2. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte».

Art. 2.

1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, può essere ordinata dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione, nonché degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate, in quest'ultimo caso, le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate».

Art. 3.

1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 162. – *I.* Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle nor-

me del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-*octies*, 669-*undecies* e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia».

#### Art. 4.

1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 163. – *1.* Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento».

## Art. 5.

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*I-bis.* Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto relative al diritto di noleggio, si considerano abusivamente concessi in noleggio i *compact disc*, le videocassette, le musicassette ed ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento vendute con patto di riscatto da parte di esercenti la vendita o il noleggio, quando il patto preveda una restituzione del prezzo corrisposto comunque diversa dall'importo pagato, oppure quando sia prevista, per il bene soggetto ad eventuale restituzione, una spesa iniziale da parte dell'acquirente, a titolo di acconto, inferiore al prezzo del bene stesso».

## Art. 6.

1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 181-*bis.* - *I.* Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui all'articolo 171-*ter*, la SIAE appone un contrassegno su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento che rechi la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, e destinato ad essere posto comunque in commercio o ceduto in uso a qualunque titolo a fine di lucro.

*I-bis.* Tutti i supporti audiovisivi e fonografici destinati alla vendita e al noleggio per il mercato *home-video* e discografico, sui quali siano riprodotte o registrate opere dell'ingegno tutelate dalla normativa sul diritto d'autore ed i diritti connessi al suo esercizio, riservate al circuito televisivo, cinematografico, o alla proiezione privata, devono essere muniti di marchio di commercio con codice a barre, denominato contrassegno, rilasciato dalla SIAE, da apporsi in posizione facilmente visibile sull'esterno della videocassetta o di altro supporto audiovisivo o fonografico.

2. Il contrassegno è apposto ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento dei diritti di cui alla presente legge, il contrassegno non è apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, semprechè tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento che costituiscano opere fonografiche, cinematogra-

fiche o audiovisive intere non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime.

4. Le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuate dalla SIAE nei termini idonei a prevenire la falsificazione e l'alterazione delle opere. Le spese e gli oneri anche per il controllo, fissati in misura pari al 2 per cento del prezzo di vendita al rivenditore del supporto, sono a carico del richiedente.

*4-bis.* Il contrassegno deve avere caratteristiche tali da non poter essere agevolmente alterato o contraffatto, e da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì la indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

*4-ter.* Le caratteristiche di stampa del contrassegno sono concordate tra la SIAE e le associazioni di categoria.

5. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato.

6. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno».

#### Art. 7.

1. Aggiungere dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'articolo 182-*bis*:

«Art. 182-*bis.* - *I.* La funzione di vigilanza sulla pirateria televisiva, satellitare, fonografica e audiovisiva spetta alla SIAE e all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

#### Art. 8.

1. Aggiungere dopo l'articolo 182-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'articolo 182-*ter*:

«Art. 182-*ter.* - *I.* Gli ispettori della SIAE e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria hanno il compito di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, attraverso la vigilanza:

*a)* sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo;



b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e i diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).

2. La vigilanza è esercitata anche nei confronti di soggetti che compiano l'abuso senza fini di lucro e fuori dell'esercizio di attività imprenditoriale.

3. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione e ricezione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonchè le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso la emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica.

4. L'inottemperanza alle richieste di accesso o di esibizione è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale».

#### Art. 9.

1. Aggiungere dopo l'articolo 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'articolo 182-quater:

«Art. 182-quater. – 1. Gli ispettori della SIAE e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di accertamento di violazioni delle norme di legge, compilano processo verbale da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale».

#### Art. 10.

1. L'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 174. – 1. Nell'ambito dei procedimenti relativi ai reati previsti dalla presente legge possono costituirsi parte civile la SIAE, i produttori fonografici, i produttori cinematografici, i loro licenziatari, cessionari o aventi causa, le relative associazioni di categoria, nonchè il titolare del diritto d'autore dell'opera illecitamente riprodotta, duplicata, utilizzata in pubblico o privato, via etere o via cavo o in sala cinematografica, o mancante di contrassegno SIAE, ove richiesto, o con contrassegno contraffatto o alterato.

2. Le associazioni di categoria dei produttori e concessionari di opere cinematografiche, di supporti audiovisivi o fonografici e della emittenza radiotelevisiva nonchè le associazioni aventi la finalità di promuovere la tutela dei diritti relativi ai supporti audiovisivi e fonografici

possono intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 93 del codice di procedura penale.

3. Nei giudizi penali regolati da questa sezione la parte civile può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160».

#### Art. 11.

1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

«Art. 174-*bis*. – *I*. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari e non superiore al doppio del prezzo di mercato dell'opera oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire 200.000. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Art. 174-*ter*. – *I*. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, valutati gli elementi ivi indicati, il questore dispone, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio».

2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi dell'articolo 174-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotti dal presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro:

a) in misura pari al 50 per cento su un fondo iscritto sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia destinato al potenzia-

mento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione delle campagne informative di cui all'articolo 10, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

#### Art. 12.

1. Nell'articolo 7, primo comma, numero 2), della legge 11 giugno 1971, n. 426, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ovvero per taluno dei delitti previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni».

2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

«Art. 75-bis. - 1. Chiunque intende esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intende detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.».

3. Nell'articolo 17-bis, comma 1, del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, dopo le parole: «articoli 59, 60, 75» sono inserite le seguenti: «75-bis.».

#### Art. 13.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale.

2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione e l'editoria, che lo presiede, dal Capo del Dipartimento di cui al comma 1, dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo, nonchè da tre esperti di riconosciuta competenza nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti ed informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.

5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.

6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia, i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.

7. Il Dipartimento di cui al comma 1 provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 1995. L'istituzione e il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello stato.

#### Art. 14.

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.

2. Per la finalità di cui al comma 1, sono utilizzate le somme affluite nel fondo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI PENALI

#### Art. 15.

1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 171-ter. - 1. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire chiunque, con qualsiasi procedi-

mento, anche via etere o via cavo, abusivamente utilizza in pubblico, duplica, riproduce, per fine di lucro, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio e destinata al circuito televisivo, cinematografico, delle videocassette o alla proiezione privata, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente un'opera fonografica tutelata dal diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio ovvero fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento.

2. La pena è aumentata:

a) per chi abbia illecitamente utilizzato in pubblico via etere o via cavo o in sale cinematografiche per più di cinque volte opere dell'ingegno tutelate dalla legge sul diritto d'autore;

b) per chi abbia riprodotto o duplicato abusivamente oltre 50 copie della stessa opera;

d) per chi abbia promosso od organizzato le attività illecite di cui al comma 1.

3. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1 a 6 milioni di lire chiunque, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, per fine di lucro, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, cede ad altri, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo, detiene per gli usi anzidetti, proietta in pubblico o in privato, trasmette a mezzo della televisione, con qualsiasi procedimento, fa ascoltare in pubblico o trasmette a mezzo della radio:

a) duplicazioni o riproduzioni abusive di un'opera dell'ingegno tutelata dalla legislazione sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio e destinata al circuito radio, televisivo, cinematografico, delle videocassette, alla proiezione privata od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche od audiovisive o sequenze di immagini in movimento;

b) duplicazioni o riproduzioni di un'opera dell'ingegno tutelata dalla legislazione sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio e destinata al circuito radio, televisivo, cinematografico, di videocassette, alla proiezione privata od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche od audiovisive o sequenze di immagini in movimento, prive del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) o dotate di contrassegno SIAE contraffatto od alterato.

4. La pena è aumentata per chi, esercitando attività di distribuzione o vendita di supporti audiovisivi o fonografici, abbia detenuto, distribuito o venduto videocassette o altri supporti audiovisivi, dischi, musicassette o altri supporti fonografici, abusivamente riprodotti, non dotati di contrassegno SIAE o dotati di contrassegno SIAE contraffatto o alterato.

5. La pena non è inferiore nel minimo a due anni e la multa a lire due milioni se il fatto è di rilevante gravità.

6. Se i fatti previsti dai commi 1 e 3 sono commessi per colpa la pena è dell'ammenda sino a 4 milioni di lire.

7. Alla condanna per uno dei reati previsti dai commi 1 e 3 consegue l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale.

8. La condanna per i reati di cui ai commi 1 e 3 comporta la pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo, nonchè la sospensione per un periodo di sei mesi e, nelle ipotesi contemplate dal comma 2, la revoca della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

9. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici».

#### Art. 16.

1. All'articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio e destinata al circuito televisivo, cinematografico, delle video cassette, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi o fonografici non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati di cui all'articolo 171-*ter*, con la sanzione amministrativa di lire 300.000 per ogni utilizzazione, duplicazione, riproduzione o copia acquistata o noleggiata.

3. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate la pena è dell'arresto sino a trenta giorni e dell'ammenda sino a lire 2 milioni nonchè della confisca degli strumenti e del materiale, della pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se imprenditore, della revoca della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

#### Art. 17.

1. Dopo l'articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 171-*quinquies*. - 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione».

ne, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione al codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-*ter* e 171-*quater* nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applica anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

Art. 171-*sexies*. – La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunichino alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2.».

#### Art. 18.

1. Dopo l'articolo 171-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto l'articolo 171-*septies*:

«Art. 171-*septies*. – 1. Non è punibile per i reati di cui agli articoli 171-*ter* e 171-*quater* colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-*ter* e 171-*quater*, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Qualora le informazioni di cui al comma 1 vengano fornite dopo la contestazione da parte dell'autorità giudiziaria, ma prima della chiusura del procedimento di primo grado, la pena è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-*ter*, comma 1».

## Art. 19.

1. Dopo l'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto l'articolo 172-*bis*:

«Art. 172-*bis*. – 1. Chiunque contraffà o altera un contrassegno SIAE per supporti audiovisivi o fonografici, ovvero appone su una riproduzione o duplicazione di un'opera dell'ingegno su supporto audiovisivo o fonografico un contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o corrispondente a opera diversa, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire.

2. Con la stessa pena è punito il funzionario SIAE addetto al rilascio del contrassegno, il quale rilascia un contrassegno non conforme ai requisiti previsti dall'articolo 181-*bis*».

## Art. 20.

1. Dopo l'articolo 291 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito il seguente:

«Art. 291-*bis*. – (*Contrabbando di merci contraffatte*). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenti all'importazione, sotto qualsiasi regime doganale, o all'esportazione, merci legalmente riconosciute come contraffatte od usurpative, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da due a dieci volte del valore delle merci».



**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 8 APRILE 1997

**87<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
BISCARDI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe, per la pubblica istruzione Soliani e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Tognon.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (n. 32)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)  
(C014 078, C07<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il presidente BISCARDI dà preliminarmente lettura di una lettera trasmessa dal senatore Cortiana, il quale comunica di non poter essere presente alla seduta odierna a causa di un lutto familiare. Egli rivolge pertanto al senatore Cortiana le più sincere condoglianze, anche a nome di tutti i membri della Commissione. Nella sua lettera, prosegue il Presidente, il senatore Cortiana esprime peraltro contrarietà alla proposta di nomina in titolo, auspicando che il relativo esame non si esaurisca nella seduta odierna. Il Presidente fa peraltro presente che motivi di urgenza impediscono di accogliere siffatta richiesta.

Il relatore MONTICONE illustra quindi la proposta governativa di nomina del professor Lucio Bianco a Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ricordandone le notevoli qualità professionali e la vasta esperienza sia nel campo della ricerca scientifica che in quello operativo-gestionale. Dopo aver menzionato le esperienze del professor Bianco in qualità di ricercatore presso il CNR per lunghi anni, nonché di docente universitario di ricerca operativa, il relatore si sofferma sulle specificità dei suoi studi e delle sue ricerche, che riguardano principalmente l'analisi della dinamica dei satelliti artificiali, la metodologia del-

la ricerca operativa e le applicazioni informatiche ai sistemi di trasporto. In conclusione, egli propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina governativa, che appare coerente con i fini e gli indirizzi di gestione del CNR, pur nell'ambito dell'attuale fase di transizione e in attesa del più complessivo riordino degli enti di ricerca.

Il presidente BISCARDI ricorda che, ai sensi dell'istruzione della Giunta per il Regolamento del 13 giugno 1978, il riassunto dei lavori di Commissione concernenti le richieste di parere governative sulle nomine dei presidenti e dei vice presidenti degli enti pubblici può contenere soltanto il testo degli atti esaminati, gli eventuali annunci e dichiarazioni di voto e le deliberazioni adottate, con le indicazioni dei nomi di coloro che hanno partecipato alla discussione e alla deliberazione.

La senatrice MANIERI dichiara il proprio voto favorevole alla proposta di nomina in titolo, sollecitando la nuova presidenza ad assicurare il necessario impegno per l'attuazione dell'accordo di programma tra il CNR e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relativo allo sviluppo della ricerca nel Mezzogiorno, a distanza di quasi un decennio ancora non adeguatamente applicato.

Il senatore CAMPUS a titolo personale preannuncia la propria astensione, pur riconoscendo che il *curriculum* del candidato proposto è sicuramente meritevole da un punto di vista scientifico. Egli si associa altresì all'auspicio espresso dalla senatrice Manieri in ordine alla attuazione dell'accordo di programma per il Mezzogiorno, del quale in molte regioni si è addirittura persa ogni cognizione, affinché siano finalmente distribuiti quei fondi per i quali molti sedi regionali hanno espletato tutto il necessario *iter* procedurale.

Il senatore DE ANNA riconosce a sua volta l'adeguatezza del *curriculum* del dottor Bianco. Tuttavia, in quanto rappresentante di un gruppo di opposizione, preannuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia.

Il senatore LORENZI, dopo aver lamentato la ristrettezza dei tempi per l'esame della proposta in titolo, esprime apprezzamento per le qualità professionali del professor Bianco. Il CNR necessita però, a suo giudizio, di una riforma strutturale, così come tutti gli enti di ricerca, al fine di confermare la tendenza positiva in atto che vede l'Italia recuperare in campo europeo considerevoli fondi a beneficio della ricerca scientifica, anche grazie al lavoro di questo Parlamento. Auspicando che la presidenza del professor Bianco possa favorire un graduale ricambio in campo politico attraverso un più diretto impegno da parte degli scienziati, al fine di assicurare tutte le competenze tecniche necessarie per affrontare tematiche così delicate, preannuncia voto favorevole a titolo personale, mentre il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente si asterrà dal voto.

Il senatore MASULLO raccomanda innanzitutto al Governo maggiore aderenza al metodo che la legge impone per l'esame delle proposte di nomina. I pareri parlamentari devono infatti essere motivati, oltre che in relazione all'apprezzamento delle capacità professionali del candidato, anche in relazione alla funzionalità di tale scelta rispetto ai fini istituzionali degli enti e, sotto questo profilo, la proposta di nomina del professor Bianco alla presidenza del CNR è piuttosto carente. Il *curriculum* trasmesso è tuttavia assai lusinghiero e induce pertanto ad esprimere un parere favorevole. Egli preannuncia conseguentemente il voto favorevole del Gruppo Sinistra Democratica - L'Ulivo, con l'auspicio che la presidenza del professor Bianco possa assicurare una attenzione qualitativa alla ricerca umanistica perlomeno pari a quella tradizionalmente riferita alla ricerca scientifica. Egli si associa altresì all'auspicio già espresso in ordine alla applicazione dell'accordo di programma per la valorizzazione della ricerca scientifica nel Mezzogiorno.

Il senatore BEVILACQUA osserva preliminarmente che anche nel caso in cui la Commissione si esprimesse in senso negativo sulla proposta di nomina in titolo, il Governo nominerebbe comunque il professor Bianco alla presidenza del CNR. Al di là delle capacità professionali specifiche del candidato, infatti, tale proposta di nomina si inserisce nell'ottica di una logica spartitoria e rappresenta un innegabile segno di continuità con il passato. Egli preannuncia quindi il voto contrario del Gruppo Alleanza nazionale, criticando l'opportunità politica della nomina in questione.

Il presidente BISCARDI ricorda che la critica alla metodologia seguita dai vari Governi per la presentazione delle proposte di nomina alla presidenza di enti pubblici rappresenta una costante delle ultime legislature. Associandosi quindi all'auspicio, per il futuro, di più puntuali motivazioni, egli dichiara di condividere a sua volta la speranza che la nuova presidenza porti a definitivo compimento l'accordo di programma per il Mezzogiorno, ricordando che alcune regioni non hanno finora conosciuto alcun intervento dal parte del CNR.

Il senatore MELUZZI, con l'assenso del senatore DE ANNA, dichiara successivamente che il Gruppo Forza Italia voterà a favore della proposta di nomina in titolo, nel rispetto delle regole di un sistema politico *bipartisan*.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori BEVILACQUA, BISCARDI, RESCAGLIO (in sostituzione del senatore Bo), BRIGNONE, BRUNO GANERI, CAMPUS, DE ANNA, LOMBARDI SATRIANI, LORENZI, MANIERI, MARRI, MASULLO, MELE, MELUZZI, MONTICONE, OCCHIPINTI, PAGANO. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Lucio Bianco è approvata, risultando 12 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1823)** *Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

**(1084)** *BRIENZA: Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità*

**(1988)** *LORENZI ed altri: Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

La relatrice PAGANO illustra il testo predisposto dal comitato ristretto, ai cui componenti rivolge un caloroso ringraziamento per il proficuo impegno profuso. Il testo elaborato tiene conto di tutte e tre le proposte di legge originariamente presentate che, sotto molti profili, offrivano soluzioni analoghe. Tuttavia, il comitato ristretto ha ritenuto più opportuno rimettere alla valutazione politica della Commissione le questioni della ammissione agli esami di Stato degli alunni delle scuole parreggiate e legalmente riconosciute, della composizione delle commissioni d'esame e della sede degli esami di idoneità, rispettivamente disciplinate dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 7.

Il PRESIDENTE chiede se vi sono richieste di intervento sul testo illustrato dalle relatrice. In alternativa, propone di fissare fin d'ora un termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il senatore BEVILACQUA ritiene che sui punti lasciati in sospeso dal comitato ristretto sia necessario un approfondito dibattito in sede plenaria..

Concorda la RELATRICE, la quale auspica che dalla discussione possano emergere concrete proposte in ordine ai circoscritti profili problematici rimasti insoluti in sede di comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE DELIBERANTE*

**(1031)** *Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico*

**(875)** *ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 aprile scorso.

Il senatore LORENZI comunica preliminarmente di aver ritirato la propria firma dal disegno di legge n. 875, non per motivi di ordine generale, ma per le puntuali preoccupazioni già espresse nel corso del precedente dibattito.

Il presidente BISCARDI ricorda che sono già stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge n. 1031, assunto quale testo base.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI, dopo aver dichiarato di ritirare fin d'ora l'emendamento 9.2, presenta un nuovo emendamento all'articolo in discussione (6.5), integralmente sostitutivo dell'articolo, che recepisce gli emendamenti 6.1, 6.4 e 6.2 ed innova al comma 2, prevedendo la trasmissione su richiesta alle biblioteche del Senato, della Camera dei deputati e del Ministero di grazia e giustizia delle pubblicazioni edite da enti pubblici o con il loro contributo.

Su tale emendamento il sottosegretario LA VOLPE esprime parere favorevole, dando atto nel contempo anche del consenso del sottosegretario Ayala, a nome del Ministero di grazia e giustizia.

L'emendamento 6.5 – interamente sostitutivo dell'articolo – è quindi messo ai voti ed accolto, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti all'articolo 6.

Si passa all'articolo 7.

Il RELATORE presenta l'emendamento 7.2, secondo il quale il Consiglio nazionale delle ricerche può richiedere la trasmissione dei documenti di cui all'articolo 3, anche in forma cumulativa.

Su tale emendamento il sottosegretario LA VOLPE esprime parere favorevole, apprezzandone l'utilità soprattutto nel caso di pubblicazioni «a collane».

Tale emendamento, posto ai voti, risulta accolto.

Il sottosegretario LA VOLPE rinuncia ad illustrare l'emendamento 7.1, sul quale il RELATORE esprime parere favorevole.

Tale emendamento posto ai voti risulta accolto, così come l'articolo 7, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 8.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto il parere della Commissione giustizia sugli emendamenti all'articolo 8, in materia di sanzioni.

Anche al fine di recepire le indicazioni emerse nel dibattito precedente con particolare riferimento alla violazione dell'obbligo di deposito

delle cartoline illustrate, il RELATORE presenta un nuovo emendamento (8.4), che rappresenta a suo giudizio una opportuna mediazione tra il testo originario del Governo e l'emendamento 8.1 presentato dal Gruppo di Alleanza nazionale. Egli si dichiara peraltro disponibile ad integrare il testo di tale emendamento con la previsione del divieto di vendita dei documenti di cui non sia stata eseguita la consegna degli esemplari dovuti.

Interviene il senatore LORENZI, stigmatizzando il disegno liberticida sotteso – in modo finanche oscuro ma inequivocabile – al disegno di legge. La integrazione da ultimo prefigurata dal relatore, impositiva di una nuova e ulteriore coercizione, costituisce ennesima riprova della fondatezza di siffatti partecipi timori, che lo hanno indotto – come già ricordato – a ritirare la propria firma dal disegno di legge n. 875.

Il sottosegretario LA VOLPE dichiara di rimettersi alla Commissione.

Constatando la mancanza di convergenza sulla propria proposta, il RELATORE, ritira l'ipotesi di integrare il proprio emendamento.

Il senatore LORENZI registra con soddisfazione la sensibilità del Governo e critica nuovamente le complicazioni procedurali recate dal provvedimento.

Il senatore CAMPUS, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, chiede che la discussione congiunta venga rinviata ad altra seduta. Egli ricorda tuttavia che i provvedimenti in discussione non sono volti solamente alla tutela degli editori, ma anche a quella degli utenti delle biblioteche.

Il senatore MELE rivolge al senatore Lorenzi un accorato appello al rispetto delle opinioni di tutti.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della discussione congiunta alla seduta già convocata per giovedì 10 aprile.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 APRILE*

Il PRESIDENTE propone che la seduta già convocata per giovedì 10 aprile alle ore 15 sia anticipata alle ore 14,30.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1031****Art. 6.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6.**

*(Pubblicazioni ufficiali. Altre pubblicazioni edite da enti pubblici o con il loro contributo)*

1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, hanno l'obbligo di consegnare tre esemplari, di cui uno alla biblioteca del Senato della Repubblica, uno alla biblioteca della Camera dei deputati e uno alla biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia, delle pubblicazioni ufficiali come definite dal regolamento attuativo della presente legge, delle quali sono editori in proprio, o di accertare l'adempimento dell'obbligo quando le abbiano commissionate ad editori esterni. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali hanno il medesimo obbligo nei confronti della biblioteca del consiglio regionale oppure, ove questa manchi, della biblioteca della regione che sarà individuata con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.

3. I criteri e le modalità del deposito delle pubblicazioni ufficiali di cui al comma 1 e delle altre pubblicazioni di cui al comma 2 sono stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 9».

*Al comma 1, sostituire le parole da: «un esemplare» fino a: «Camera dei deputati», con le seguenti: «tre esemplari, di cui uno alla biblioteca del Senato della Repubblica, uno alla biblioteca della Camera dei deputati e uno alla biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia».*

**6.1**

IL GOVERNO

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «nel regolamento attuativo della presente legge» con le altre: «con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».*

**6.4**

IL RELATORE

*All'emendamento 6.3, sostituire le parole: «storia locale» con le altre: «storia e culture locali».*

**6.3/1**

IL RELATORE

*Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «comunque attinente alla storia, al diritto, alla letteratura e alle scienze sociali» con le seguenti «comunque attinente alla storia, con particolare riguardo alla storia locale, al diritto, con particolare riguardo alla storia del diritto italiano, all'economia e alle altre scienze sociali,».*

**6.3**

BISCARDI

*All'emendamento 6.2, sostituire le parole: «comunque attinenti» con le seguenti: «il cui titolo o il cui contenuto totale facciano esplicito riferimento» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, eccettuate quelle a carattere esclusivamente scolastico».*

**6.2/1**

IL RELATORE

*Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Identico obbligo di consegna hanno gli enti sopra indicati nei confronti della biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia per le pubblicazioni comunque attinenti al diritto e alle scienze sociali».*

**6.2**

IL GOVERNO



**Art. 7.**

*Al comma 1, dopo le parole: «una copia dei documenti», inserire le seguenti: «, anche in forma cumulativa,»*

**7.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «I medesimi soggetti sono altresì tenuti ad inviare, a richiesta, alla biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia una copia degli stessi documenti inerenti alle aree del diritto e delle scienze sociali».*

**7.1**

IL GOVERNO

**Art. 8.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 8.***(Sanzioni)*

1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari da tre a quindici volte il valore commerciale del documento, fino ad un massimo di 3 milioni.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dalla consegna degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta sino ad un terzo qualora il soggetto obbligato successivamente provveda alla consegna degli esemplari dovuti.

4. Le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, oltre che della eventuale relativa riduzione, saranno definite dal regolamento attuativo della presente legge».

**8.4**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 8.***(Sanzioni)*

1. Chiunque viola le norme della presente legge è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 3 milioni.

2. Il provvedimento con cui è irrogata la sanzione prevista al comma 1 dispone altresì il divieto di vendita, diffusione e distribuzione dei documenti di cui non sia stata eseguita la consegna degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta sino ad un terzo ed il provvedimento d'interdizione alla vendita, distribuzione e diffusione dei documenti di cui al comma 2 è revocato, qualora il soggetto obbligato successivamente provveda alla consegna degli esemplari dovuti.

4. Le modalità per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 e del provvedimento di cui al comma 2, oltre che della eventuale relativa riduzione e revoca, saranno definite dal regolamento attuativo della presente legge».

**8.1**

MARRI, BEVILACQUA, SERVELLO, CAMPUS

*Al comma 1, sostituire le parole: «da tre a quindici volte» con le seguenti: «da dieci a venti volte».*

**8.2**

BUCCIERO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Alla falsa attestazione di cui all'articolo 3, comma 3-bis, si applica l'articolo 481 del codice penale».

**8.3**

BUCCIERO

## **TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1823**

### Art. 1.

*(Finalità e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore)*

1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.

2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.

3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; esso detta anche disposizioni transitorie:

a) per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio;

b) per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del Ministero della pubblica istruzione, del testo della terza prova scritta di cui all'articolo 3, comma 1, fino alla piena attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

### Art. 2.

*(Ammissione)*

1. All'esame di Stato sono ammessi:

a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso o che siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5;

b) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi che funzioni o abbia funzionato in modo completo, ancorchè risulti in via di esauri-

mento o che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le stesse caratteristiche di completezza, siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5.

2. I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti avendo riguardo: all'età dei candidati; al possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore; agli studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea; ad obblighi internazionali.

3. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe conseguita in un istituto statale è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto;

4. Può essere prevista l'abbreviazione di un anno del corso di studi di scuola secondaria superiore per l'assolvimento dell'obbligo di leva.

5. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonchè degli istituti d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

### Art. 3.

#### *(Contenuto ed esito dell'esame)*

1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonchè le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di

progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero; al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), il testo della terza prova scritta è predisposto dalla Commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la Commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime;

3. Il colloquio si svolge su concetti essenziali delle discipline dell'ultimo anno di corso.

4. La lingua d'esame è di norma la lingua ufficiale di insegnamento.

5. Nelle scuole della Valle d'Aosta, della Provincia di Bolzano e delle località ladine, l'accertamento della lingua diversa da quella in cui il candidato abbia svolto la prima prova scritta, si realizza, ove possibile, con la terza prova scritta.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione giudicatrice dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Non possono accedere al colloquio i candidati che non possano far valere, tra credito scolastico e votazione nelle prove scritte, un punteggio complessivo che sommato al massimo dei punti conseguibili per il colloquio, non consente di raggiungere il punteggio minimo complessivo di 60/100. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

7. Gli esami degli alunni con *handicap* sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

#### Art. 4.

##### (Commissione e sede d'esame)

1. La Commissione d'esame è costituita da un presidente esterno, da due membri esterni docenti di materie rientranti in aree disciplinari

diverse e dai docenti della classe per le restanti materie; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Per ogni due commissioni sono nominati un presidente e due membri esterni; il presidente è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminate, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i docenti e i capi di istituto degli istituti di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore; i membri esterni sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore; è stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della Commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi tre anni.

3. Le commissioni possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza semplice; nel caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Ad ogni singola commissione sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite commissioni apposite;

5. È compensata solo la partecipazione dei presidenti e dei membri esterni, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; i compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di membro esterno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame; i casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati;

6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede

deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami;

Art. 5.

*(Credito scolastico)*

1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. Tale credito non può essere complessivamente superiore a 20 punti. È stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano considerarsi pienamente superate.

2. Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici antecedenti quello di prima applicazione alla data di entrata in vigore della nuova disciplina è ricostruito sulla base del *curriculum*.

3. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva militare ai sensi del medesimo articolo 2, comma 4, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.

4. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla Commissione sulla base della documentazione del *curriculum* scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari.

Art. 6.

*(Certificazioni)*

1. Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato è ridisciplinato in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 7.

*(Disposizioni per garantire la regolarità del corso di studi)*

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, il corso di studi negli istituti legalmente riconosciuti è soggetto alla seguente disciplina:

a) per le ultime classi degli istituti di istruzione secondaria superiore il riconoscimento legale può essere concesso soltanto quando esse

siano parte di un corso che abbia le caratteristiche di completezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

b) gli esami di idoneità alle varie classi della scuola secondaria superiore possono essere sostenuti solo presso istituti statali.

#### Art. 8.

##### *(Disposizioni finali)*

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2. Dalla medesima data, nell'articolo 199 del predetto decreto legislativo n. 297 del 1994, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturità.

2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

3. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare entro un anno dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 1, le norme del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

#### Art. 9.

##### *(Norma finanziaria)*

1. Le spese relative all'indennità ed ai compensi per gli esami, già imputate sugli stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di previsione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MARTEDÌ 8 APRILE 1997

**82ª Seduta***Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Mac-  
canico ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Lauria.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul  
sistema radiotelevisivo**

**(701) SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti  
nell'ambito dei mezzi di comunicazione**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo  
scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che la Commissione aveva  
iniziato l'esame dei subemendamenti all'emendamento 3.1000 presentato  
dal Governo al disegno di legge n. 1021 e che erano stati accantonati i  
subemendamenti 3.1000/1, 3.1000/2 e 3.1000/3 di identico contenuto e  
il subemendamento 3.1000/5.

Il relatore, senatore BESSO CORDERO, ribadisce il parere contra-  
rio sui subemendamenti 3.1000/1, 3.1000/2 e 3.1000/3.

Ricorda il parere contrario del Governo il ministro MACCANI-  
CO.

Intervengono quindi per dichiarazione di voto il senatore CASTEL-  
LI che annuncia il voto favorevole sui tre subemendamenti a nome del  
Gruppo della Lega Nord e il senatore FALOMI che annuncia il voto

contrario del suo Gruppo, sottolineando di aver ritirato il subemendamento 3.1000/4 identico ai primi tre per favorire l'approvazione del subemendamento 3.1000/110 che meglio può disciplinare la materia.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, i subemendamenti 3.1000/1, 3.1000/2 e 3.1000/3 sono respinti.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario sul subemendamento 3.1000/5 a differenza di quanto aveva fatto nella precedente seduta. Si dichiara infatti convinto delle motivazioni a sostegno del parere contrario espresse in quell'occasione dal ministro Maccanico su tale subemendamento.

Sul subemendamento 3.1000/5 annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi i senatori BOSI, DE CORATO, CASTELLI e BALDINI. Annuncia invece il proprio voto favorevole il senatore CÒ.

Posto ai voti il subemendamento 3.1000/5 è respinto.

Il senatore BALDINI chiede al Presidente la cortesia di porre termine alla seduta alle ore 15,45 per permettere al Gruppo di Forza Italia di potersi riunire sulla questione relativa all'invio di un contingente militare in Albania.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara di poter accogliere la richiesta avanzata dal senatore Baldini.

Il relatore BESSO CORDERO ricorda di aver già espresso parere contrario su tutti i subemendamenti da 3.1000/7 fino a 3.1000/18.

Il ministro MACCANICO ricorda a sua volta il parere contrario espresso dal Governo sugli stessi subemendamenti.

Posto ai voti il subemendamento 3.1000/7 è respinto.

Sul subemendamento 3.1000/8 interviene il senatore CASTELLI che annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord per la Padania indipendente.

Annunciano invece il voto contrario dei rispettivi Gruppi il senatore BOSI e il senatore BALDINI.

Posto ai voti il subemendamento 3.1000/8 è respinto.

Posti separatamente ai voti risultano quindi respinti i subemendamenti 3.1000/9 e 3.1000/10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA  
ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI  
(R029 000, C08ª, 0014ª)*

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in sede referente con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna alle ore 14,30 di giovedì 10 aprile 1997. Avverte inoltre che al termine della seduta convocata per giovedì prossimo avrà luogo la riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1021****Art. 3.**

*Sostituire l'articolo 3, con il seguente:*

**«Art. 3.**

*(Norme transitorie)*

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998.

2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate entro e non oltre il 30 aprile 1998 le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Gli amministratori delle società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.

3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2 prevede:

*a)* per le emittenti radiotelevisive nazionali, una misura adeguata del capitale sociale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2;

*b)* per le emittenti radiotelevisive locali, i seguenti criteri direttivi:

1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;

2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi commerciali ed emittenti con obblighi di servizio sta-

biliti in apposite convenzioni stipulate dall'Autorità, sentiti gli enti locali interessati;

3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione nonché la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;

4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere telegiornali differenziati in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza.

4. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6 e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e almeno il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:

a) per le emittenti radiotelevisive locali che diffondono produzioni culturali, etniche, politiche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata anche se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute;

b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari per la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.

5. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 6, esclusivamente via cavo o via satellite.

6. L'Autorità, in relazione all'effettivo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 5 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.

7. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna, anche in

via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento, ad esclusione di quelli che trasmettono in forma codificata. Fino alla costituzione dell'Autorità le disposizioni di cui al presente comma sono attuate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

8. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. A tale emittente non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6 e 8. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 6.

9. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di un apposito regolamento.

10. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge.

11. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.

12. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito"».

**3.1000**

IL GOVERNO

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.1000**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in chiaro».*

**3.1000/1**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, dopo le parole: «radiodiffusione sonora e televisiva»,  
sopprimere le parole: «in chiaro».*

**3.1000/2**

BOSI, FIRRARELLO

*Al comma 1, dopo le parole: «e televisiva», eliminare le seguenti  
parole: «in chiaro».*

**3.1000/3**

Cò

*Al comma 1, dopo le parole: «e televisiva», aggiungere la seguente  
parola: «privata».*

**3.1000/5**

Cò

*Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «30 aprile 1998», con le  
parole: «13 agosto 1998».*

**3.1000/7**BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAU-  
RO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 1998», con le seguen-  
ti: «31 luglio 1997».*

*Conseguentemente al comma 2, secondo periodo, sostituire le pa-  
role: «30 aprile 1998», con le seguenti: «31 luglio 1997».*

**3.1000/8**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 1998», con le seguen-  
ti: «30 giugno 1997».*

*Conseguentemente al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1998», con le seguenti: «30 giugno 1997».*

**3.1000/9**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 1998», con le seguenti: «31 maggio 1997».*

*Conseguentemente al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1998», con le seguenti: «31 maggio 1997».*

**3.1000/10**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A partire dal 27 agosto 1997 ai soggetti legittimamente operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, titolari di emittenti con accesso condizionato, è consentita limitatamente a due reti la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale fino al 30 aprile 1998 a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo. A partire dal termine di cui al comma 6 ai soggetti titolari di emittenti che operino esclusivamente con accesso condizionato è consentito la prosecuzione dell'esercizio su frequenze terrestri limitatamente ad una sola rete».

**3.1000/11**

SEMENZATO

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente periodo: «Entro il 13 agosto 1998 l'autorità redige il piano di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, sentiti i concessionari pubblico e privati anche tramite loro associazioni».*

**3.1000/12**

BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAURO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».*

**3.1000/13**

CASTELLI, PERUZZOTTI



*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».*

**3.1000/14**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «31 luglio 1997».*

**3.1000/15**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «30 giugno 1997».*

**3.1000/16**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «31 maggio 1997».*

**3.1000/17**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «assegnazione delle frequenze», sostituire dalle parole: «sono rilasciate» fino alle parole: «30 aprile 1998» con le seguenti: «vengono rilasciate».*

**3.1000/18**

BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO, TERRACINI, LAURO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, dal 28 agosto 1997, trasmettere esclusivamente via cavo o via satellite i programmi irradiati da una delle reti. Limitatamente a due reti è consentita da parte degli stessi soggetti la prosecuzione dell'esercizio fino al 30 aprile 1998. La rete eccedente il limite di cui al presente comma può essere esercitata in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 5 e 6. L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri».

**3.1000/110**

FALOMI

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 8 APRILE 1997

**76ª seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(141) PIATTI ed altri.** – *Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA*

**(850) CUSIMANO ed altri** – *Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA*

**(1287)** *Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività*

**(1368) MAGNALBÒ ed altri.** – *Istituzione di agenzie per i controlli comunitari con la costituzione di un consorzio tra le stesse*

**(1449) ANTOLINI e BIANCO.** – *Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo*

**(1477) BUCCI ed altri.** – *Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo*

**(1480) FUSILLO.** – *Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA)*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il senatore MINARDO, sottolineato preliminarmente che obiettivo del suo intervento è contribuire alla costruzione di un ente in grado di svolgere con efficienza i compiti affidatigli dall'Unione Europea, sottolinea i molteplici e complessi problemi di cui soffre attualmente l'AIMA,

in particolare nel settore dei controlli. Il senatore Minardo si sofferma quindi sui problemi organizzativi e di personale dell'Azienda, che non appare in grado di svolgere con piena efficienza i compiti attribuiti, il che non è da addebitare, a suo avviso, a scarsa consistenza del personale ma alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa: tali considerazioni suggeriscono di svolgere un'opera di monitoraggio fra le varie divisioni, per accertare i reali carichi di lavoro, al fine di formulare proposte di razionalizzazione in tema di organico e di organizzazione. Ricordati gli intrecci di competenze, in materia di interventi comunitari, esistenti in capo ad una pluralità di uffici statali e regionali, ribadisce l'opportunità di svolgere interventi formativi sul personale, al fine di realizzare maggiore chiarezza e trasparenza nelle procedure di attuazione nei vari regolamenti. Nel richiamarsi a quanto prescritto dalla legge n. 241 del 1990 in materia di amministrazione pubblica, fa rilevare di non essere riuscito ad ottenere alcuni dati sulla gestione del *set-aside*, dati in effetti già pubblici. Occorre comunque sottolineare, a suo avviso, che, anche da un raffronto effettuato con gli organismi analoghi operanti in altri paesi europei, proprio nel settore del *set-aside* l'AIMA ha ottenuto risultati soddisfacenti a fronte di un sistema di ritiri dalla produzione abbastanza articolato e complesso. Nel ribadire comunque l'esigenza della massima trasparenza organizzativa, preannuncia che chiederà altre ulteriori informazioni su tali dati gestionali al rappresentante del Governo.

Formula invece un giudizio fortemente critico sulla gestione delle quote latte, ricordando un episodio, da ultimo verificatosi, in ordine a dei dati relativi al pagamento del superprelievo, rispetto ai quali l'Azienda ha prodotto, a distanza di circa una settimana di tempo due prospetti contabili con cifre notevolmente diverse, episodio sintomatico di grave disordine amministrativo e disorganizzazione. Pur condividendo l'obiettivo di una ricontrattazione delle quote in sede comunitaria, ribadisce la valutazione critica sul ruolo giocato dall'AIMA a tale riguardo, auspicando che la Commissione possa, in tempi rapidi, pervenire alla elaborazione di un testo unitario per la riforma dell'Azienda, al fine di dare nuovo impulso allo sviluppo dell'agricoltura italiana.

Il senatore FUSILLO rileva preliminarmente come l'esigenza di procedere alla riforma dell'AIMA fosse già annunciata dalla legge n. 491 del 1993 che aveva previsto la presentazione, entro sei mesi dall'approvazione, di un apposito provvedimento di riforma, prevedendo altresì che l'Azienda non potesse operare, nell'attuale struttura, oltre il dicembre del 1994. Il riordino dell'AIMA si rende tanto più indispensabile alla luce dei profondi cambiamenti intervenuti con la PAC, basata sul sistema degli aiuti al reddito, in relazione ai quali gli agricoltori italiani vanno messi in condizioni di parità con i produttori del mercato europeo. Ricordate le molteplici disfunzioni registrate sia nel settore del pagamento degli aiuti, che in quello dei controlli, richiama l'esigenza di improntare l'attività del nuovo organismo a criteri di efficienza, funzionalità, trasparenza gestionale, e semplificazione burocratica.

Il senatore Fusillo, nel ritenere condivisibile l'obiettivo di trasformare l'Azienda in un Ente dotato di autonomia (amministrativa, organizzativa e contabile) con personalità giuridica, ricorda la funzione programmatica e di indirizzo correlativamente attribuita al Ministero (di intesa con le regioni), e si richiama al dettato della legge n. 241 del 1990, in materia di trasparenza amministrativa, cui va adeguato il funzionamento dell'Ente per quel che riguarda il diritto di accesso, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti e altri profili procedurali. Circa i rapporti fra il Ministero, l'Ente e le regioni, non si è mai proceduto a una radicale trasformazione degli apparati centrali e l'impianto del disegno di legge governativo, che prevede il ricorso all'accordo di programma per l'istruttoria delle domande e i controlli preventivi effettuati dalle regioni, va raccordato con quanto previsto dalla legge n. 59 del 1997 («collegato Bassanini») in materia di esercizio concordato di attività amministrativa. Quanto all'albo degli assuntori (cui fanno riferimento il provvedimento governativo e i ddl. nn. 141 e 1480), sottolinea l'esigenza di precisare ulteriormente i requisiti di idoneità tecnica degli assuntori ai fini dell'iscrizione all'albo. Quanto all'assetto degli organi, rileva l'opportunità di separare nettamente il ruolo politico da quello di gestione, definendo meglio anche il riparto di compiti fra amministratore e consiglio di amministrazione (troppo generico anche nell'impianto del provvedimento governativo). Nel rilevare positivamente il richiamo alla concertazione in particolare degli organismi a vocazione generale, si sofferma sull'istituzione di un comitato consultivo (previsto dai citati A.S. 141 e 1480) cui, a suo avviso, andrebbero conferite anche funzioni propositive. Il senatore Fusillo conclusivamente osserva che la riforma dell'AIMA può offrire una grande occasione per sostituire la cultura del decentramento e della sussidiarietà a quella del decentramento, la cultura del risultato a quella delle procedure solo formali, per realizzare, anche in agricoltura, un'amministrazione realmente servente degli interessi pubblici.

Il senatore BUCCI, nel ricordare come da molto tempo sia in discussione la riforma dell'AIMA, sottolinea che la riorganizzazione dell'organismo preposto alla gestione dei fondi comunitari e dei programmi nazionali di intervento deve costituire una esigenza prioritaria nell'ambito del processo del riordino del comparto agricolo, tanto più in quanto l'evoluzione della PAC ha aumentato l'importanza degli aiuti al reddito per gli agricoltori, cui va tempestivamente corrisposto quanto previsto in base alla normativa comunitaria. Ricordato l'ordine di grandezza finanziarie, pari a circa 12.000 miliardi, gestito dall'AIMA nel 1996 (che la rende una delle prime aziende italiane sul piano finanziario) fa osservare che nel corso delle audizioni informali è stato posto l'accento sulle molte, ricorrenti disfunzioni e sugli alti costi burocratici dell'azienda (pari al 20 per cento delle risorse gestite e che – secondo l'avvocato Lettera – potrebbero almeno essere dimezzati). Nel richiamarsi alle molte carenze evidenziate in tema di controlli, che hanno prodotto enormi frodi nel sistema delle assuntorie, dell'alcool, dei seminativi, delle quote latte e dell'olio, il senatore Bucci si sofferma sui proble-

mi derivanti dalla grave carenza di managerialità della gestione, tale da richiedere una profonda riforma dell'Ente. Al riguardo si esprime a favore del conferimento all'Agenzia della veste giuridica di società per azioni, di diritto pubblico, da sottoporre al controllo, oltre che della Presidenza del Consiglio e del Tesoro, anche del Dicastero: alla nuova Agenzia resterebbero la responsabilità dell'azione di programmazione e di controllo dell'attività svolta dalle regioni, con poteri anche sostitutivi. Dopo essersi soffermato sulle deleghe alle regioni in materia di controllo e sull'esigenza di disporre di un personale altamente qualificato, ribadisce che la costituzione di un comitato consultivo, come previsto nel disegno di legge di cui è primo firmatario, costituisce una innovazione importante ai fini di consentire la rappresentanza delle filiere agro-alimentari per aree produttive. Conclusivamente, nel ribadire l'esigenza di destinare risorse consistenti alla formazione dei quadri dirigenti dell'AIMA (come avviene nelle aziende private), ribadisce che occorre chiudere definitivamente con il passato, per costruire un organismo operativo efficiente, in grado di favorire lo sviluppo dell'agricoltura italiana.

Il presidente SCIVOLETTO, nel rinviare il seguito dell'esame congiunto, auspica che la discussione generale, con le repliche, possa concludersi nella giornata di Giovedì, onde procedere agli ulteriori adempimenti procedurali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 8 APRILE 1997

**105ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE N. 3-00902*

Il senatore TAPPARO sollecita lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00902, riguardante le misure di mobilità adottate da una azienda di informatica in provincia di Torino.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C11ª, 0042º)

La senatrice PILONI propone che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge n. 104 e connessi, riguardanti il collocamento obbligatorio dei disabili, già fissato al 10 aprile, sia rinviato almeno di una settimana. È opportuno infatti, a suo avviso, acquisire le osservazioni e le proposte formulate su tale testo da operatori e tecnici del settore, nel corso di un convegno tenutosi ieri a Milano.

Aderiscono alla proposta della senatrice Piloni il senatore DUVA – rilevando che nel citato convegno, al quale egli ha preso parte, è stato espresso un assenso di massima al testo predisposto dal Comitato ristretto – e il senatore BATTAFARANO, relatore sui provvedimenti, il quale si dichiara però perplesso sulla proposta del senatore BONATESTA di differire oltre il 17 aprile il termine suddetto.

Il PRESIDENTE propone quindi che il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato a martedì 29 aprile alle ore 12.

Il senatore BATTAFARANO auspica che tale proroga non comporti un ulteriore rinvio nella definizione del testo da sottoporre all'Assemblea.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA***(2280) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore PELELLA, il quale osserva preliminarmente che le parti del provvedimento in titolo di competenza della Commissione riguardano gli articoli 2, 3, 12 e, in una limitata misura, anche il comma 5 dell'articolo 14, concernente interventi della Gepi S.p.a. in aree depresse. L'articolo 2 riguarda la decontribuzione delle erogazioni previste nei contratti integrativi aziendali o territoriali, materia già oggetto dell'Accordo del 23 luglio 1993 sulle politiche dell'occupazione e disciplinata in precedenti provvedimenti di urgenza non convertiti nel termine costituzionale, da ultimo il decreto-legge n. 499 del 1996: ai sensi del comma 1, sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui alla legge n. 153 del 1969, e successive modificazioni, le erogazioni delle quali sono incerti la corresponsione e l'ammontare, essendo conseguenti ad incrementi di produttività, di qualità, e ad altri elementi assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Conseguentemente, il comma 2 fissa un limite all'attribuzione del beneficio, nella misura del 3 per cento della retribuzione contrattuale percepita nell'anno solare di riferimento: a tale soglia, peraltro, si perviene gradualmente, a partire dagli anni successivi al 1998, e comunque sulla base di un successivo provvedimento adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. Poichè la norma all'esame fa riferimento alla contrattazione di secondo livello, ad avviso del relatore sarebbe opportuno – in coerenza con indirizzi già adottati dalla Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1918 – introdurre un riferimento ai soggetti stipulanti, e in particolare, riprendendo una dizione già adottata dalla Commissione, alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il relatore dà quindi conto dei contenuti del comma 3, riguardante l'assoggettamento delle erogazioni escluse dalla retribuzione imponibile ad un contributo di solidarietà del 10 per cento, posto a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche cui sono iscritti i lavoratori e non dovuto nel caso in cui le erogazioni stesse siano destinate a trattamenti pensionistici complementari; del comma 4, riguardante la determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria; del comma 5, nel quale si precisa che la decontribuzione non si applica ai dipendenti che abbiano percepito, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale; del comma 6, relativo all'obbligo di deposito dei contratti integrativi presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e del comma 7, recante disposizioni in materia di sanzioni. Per quel che riguarda il comma 8, relativo alla copertura finanziaria, il relatore osserva che nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere dovrebbe essere introdotta una osservazione relativamente all'esi-

genza di non depotenziare ulteriormente il Fondo per l'occupazione, al quale di recente si è invece ampiamente attinto, anche indipendentemente dalle finalità istituzionali, al fine di assicurare la copertura finanziaria di alcuni provvedimenti.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di integrazione salariale e di formazione professionale: in particolare, i commi 1 e 2 affrontano l'annosa questione del finanziamento delle cooperative che svolgono lavori socialmente utili nella città e provincia di Napoli e nella città di Palermo, avvalendosi di fondi erogati dal Ministero dell'interno. Dopo essersi soffermato sulla vicenda di tali cooperative, che ha origine nel 1984 per l'area napoletana e nel 1986 per Palermo, e dopo aver ricordato che il comma 2 subordina l'erogazione del contributo alla presentazione da parte degli enti locali al Ministero dell'interno di una relazione sugli specifici programmi per il 1997, il relatore osserva che per il futuro è necessario porre mano a soluzioni diverse da quelle fin qui prospettate, predisponendo progetti che assicurino modalità di impiego più stabili, anche al fine di prevenire l'acuirsi di tensioni sociali latenti e mai sopite.

Il comma 3 dello stesso articolo 3 dispone la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale per un periodo di sei mesi a favore delle aziende situate in aree di crisi nelle quali siano stati stipulati accordi di programma finalizzati alla reindustrializzazione. Per quel che riguarda tale disposizione, sarebbe opportuno introdurre in modo esplicito il riferimento, già contenuto nel decreto-legge n. 510 del 1996, ai protocolli d'intesa, oltre che gli accordi di programma. Con riferimento alla durata della proroga, occorre rilevare che l'insieme dei soggetti beneficiari di essa è interessato dalla recente delibera del Cipe sugli istituti della programmazione negoziata, la cui attuazione richiede di norma tempi mediamente superiori ai sei mesi previsti dalla disposizione in esame. Pertanto, se si vogliono evitare nuove tensioni nelle aree di crisi, e soprattutto nel Mezzogiorno, sembra opportuno compiere uno sforzo per accelerare le procedure per la stipula delle intese: in caso contrario, la disposizione all'esame si limiterebbe a una misura temporanea di sostegno al reddito - tra l'altro con una decurtazione del 10 per cento di una somma già pari all'80 per cento della retribuzione in godimento - deludendo le aspettative di quanti fanno affidamento sull'attuazione dei programmi di reindustrializzazione per conseguire finalità di stabilizzazione dei livelli occupazionali.

Con il comma 4 dell'articolo 3 - prosegue il relatore - viene riformulato il comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 608 dello stesso anno, riguardante la costituzione di società miste per l'attuazione di lavori socialmente utili: l'estensione della durata delle convenzioni o contratti stipulati dalle suddette società con i soggetti promotori di lavori socialmente utili, da 36 a 60 mesi, appare quanto mai opportuna per assicurare maggiore autonomia e possibilità di crescita ai nuovi soggetti. Il relatore illustra quindi i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3, relativi alla formazione professionale, osservando, per quel che riguarda il comma 6, che



gli oneri relativi alle quote di indennità di anzianità sono posti a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per il solo 1997, prevedendosi a tal fine un onere di 10 miliardi di lire: sarebbe opportuno precisare a quali risorse si intende ricorrere nel caso in cui analoghe esigenze dovessero verificarsi negli anni successivi. Dopo aver ricordato che con il comma 7 si intende in sostanza prevenire possibili tensioni sociali in alcune aree del Sud, e in particolare nell'area del Napoletano, il relatore si sofferma sul comma 8, sottolineando la necessità di raccordare le disposizioni ivi recate, intese a snellire le procedure di spesa per l'avvio e la realizzazione di interventi di restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali con le norme contenute nella legge n. 59 del 1977, aventi la medesima finalità di semplificazione, nonché con l'analoga esigenza da lui sollevata per quel che concerne gli istituti della programmazione negoziata. Dato conto del comma 9, che estende ai giovani agricoltori i benefici previsti dalla vigente legislazione sull'imprenditorialità giovanile con priorità per i residenti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) 2081/93, il relatore passa ad esaminare l'articolo 12, che attiene a disposizioni riguardanti i profili sanzionatori contenuti nel decreto legislativo n. 494 del 1996, concernente le prescrizioni di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili. Su tale articolo il relatore rileva preliminarmente che un provvedimento come quello all'esame, riguardante in larga misura lo sblocco e la riattivazione di opere pubbliche e di cantieri edili, dovrebbe rivolgere una particolare attenzione ai profili di sicurezza del lavoro. Invece, in modo del tutto contraddittorio, per le contravvenzioni di cui al citato decreto legislativo n. 494 viene raddoppiato il termine previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 758 del 1994 e ridotta alla metà l'ammenda di cui al comma 2 dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo: si perverrebbe in tal modo a proroghe fino a ventiquattro mesi e a una riduzione dell'importo delle sanzioni pari a un ottavo delle somme iniziali. Sembra opportuno, anche alla luce di quanto va emergendo nel corso dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e igiene del lavoro, valutare attentamente la portata dell'articolo 12 del decreto legge all'esame e richiamare l'attenzione delle Commissioni di merito sull'esigenza di rivedere l'impostazione di tale norma.

Il PRESIDENTE ricorda che il parere alle Commissioni riunite 5ª e 8ª, che hanno fissato al 15 aprile il termine per la presentazione degli emendamenti, dovrà essere reso entro la settimana e rinvia quindi il seguito dell'esame.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DI GOVERNO*

***Schema di decreto legislativo in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'ENPALS (n. 77)***  
(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, C11ª, 0010°)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 3 aprile 1997.

Il senatore BONATESTA ritiene che lo schema di decreto in titolo, anzichè prospettare efficaci soluzioni, determini nuovi problemi e acuisca precedenti ingiustizie. La norma di delega, infatti, aveva posto il problema della specificità della prestazione professionale degli sportivi professionisti, penalizzati da retribuzioni estremamente disomogenee e da un numero di anni di contribuzione certamente limitato, sia per i lunghi periodi di disoccupazione sia per la obiettiva brevità della vita lavorativa. Per garantire le posizioni soggettive degli sportivi professionisti sarebbe stato necessario introdurre – come sollecitato da alcuni dei loro rappresentanti – una sorta di «minimale personalizzato», idoneo ad assicurare un'adeguata valorizzazione degli anni più proficui di carriera. Inoltre, sembra opportuno prevedere l'accredito di un anno per ogni tre anni di attività prestata, sino ad un massimo di cinque anni: si realizzerebbe in tal modo la possibilità di accedere ai trattamenti pensionistici all'età di 52 anni, sia pure con un trattamento più ridotto rispetto a quello attuale. Lo schema di decreto legislativo in titolo – che peraltro non tutela affatto la categoria alla quale si riferisce – prevede anch'esso il criterio dell'accredito, accordando però un anno ogni quattro, con la conseguenza di prevedere, ai fini dell'accesso ai trattamenti, lo svolgimento di un'attività professionistica sportiva per la durata di diciotto anni, cosa evidentemente impossibile, se non in taluni eccezionali casi. Il meccanismo di accredito di un anno ogni tre anni di attività prestata potrebbe essere accolto dalla Commissione, e inserito nel parere che essa si accinge ad esprimere, considerata anche la favorevole situazione finanziaria del Fondo sportivi professionisti, nonchè gli introiti derivanti dal contributo di solidarietà, pari all'1,2 per cento sul differenziale delle retribuzioni comprese tra il massimale di 132 milioni annui e un miliardo, che assicura una risorsa aggiuntiva utile ad assicurare l'equilibrio del Fondo stesso. In conclusione, il principio dell'armonizzazione dei regimi previdenziali speciali all'assicurazione generale obbligatoria non può prescindere da una attenta valutazione della peculiarità dell'attività lavorativa nell'ambito delle discipline sportive, e del circoscritto arco di tempo nel quale essa si esaurisce.

Il PRESIDENTE, dopo aver invitato il relatore Zanoletti a predisporre uno schema di parere per la seduta già convocata domani alle ore 15, rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 8 APRILE 1997

**79<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
CARELLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Bettoni Brandani e Viserta Costantini.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1637) CORTIANA ed altri.** – *Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

**(1660) LAVAGNINI ed altri.** – *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

**(1714) SERVELLO ed altri.** – *Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

**(1797) CALVI ed altri.** – *Norme per la lotta contro il doping*

**(1945) DE ANNA ed altri.** – *La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 febbraio 1997.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente aveva avuto inizio la discussione generale.

Il senatore CAMERINI, nell'esprimere un parere complessivamente favorevole all'adozione di una normativa organica sulla tutela sanitaria delle attività sportive, osserva che, in sede di elaborazione del testo unificato, sarà necessario valutare attentamente alcune problematiche relative alla definizione del *doping*.

In particolare occorre considerare che, mentre può apparire riduttivo limitare all'ambito farmacologico l'individuazione degli interventi

che possono determinare attività di *doping*, va altresì approfondita la problematica relativa alla difficoltà di individuare in sede di controlli talune sostanze dopanti, come ad esempio quelle che, in ridottissime dosi, accrescono la liberazione di ormoni endogeni.

Altro problema da affrontare è altresì quello dell'attribuzione del carattere di *doping* a talune sostanze farmacologiche in situazioni in cui è dubbio il carattere terapeutico della somministrazione. Tale è il caso, ad esempio, dei beta-bloccanti utilizzati per contrastare le reazioni tachicardiche abnormi allo sforzo che si verificano in alcuni atleti.

Il senatore TOMASSINI, nel valutare positivamente la decisione della Commissione di dare avvio all'esame di una disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive, sottolinea l'importanza dell'aspetto della prevenzione e dell'informazione, che deve essere svolta tenendo conto soprattutto del fatto che, a causa di un malinteso concetto dell'agonismo, l'attività di *doping* è sempre più diffusa tra i dilettanti, e in particolare fra i più giovani, i quali soprattutto devono essere destinatari di una comunicazione precisa e attenta ad evitare controproducenti fenomeni di emulazione, sui pericoli e sulle conseguenze dell'uso di sostanze dopanti.

Concorda il senatore MIGNONE, il quale sottolinea la difficoltà di un monitoraggio realmente attendibile della diffusione del *doping*, determinata soprattutto dal fatto che, dalle attività professionistiche, esso si è sempre più esteso a tutti i settori della pratica sportiva.

Nel ribadire che la nuova normativa dovrà avere soprattutto una funzione di tutela della salute dei cittadini e di valorizzazione degli aspetti ludici e salutistici dell'attività agonistica, egli fa presente che la nuova normativa ha anche il fine di promuovere una maggiore eticità nello sport: in questo senso non sarebbe inopportuno porre attenzione anche a fenomeni di *doping* praticato sugli animali utilizzati nelle competizioni sportive.

Il senatore Mignone conclude auspicando che la nuova normativa sottragga il controllo sul *doping* a soggetti che possono apparire eccessivamente interessati al perseguimento di prestazioni sportive di sempre più alto livello.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame.

**(1329) DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali**

**(1981) MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 aprile 1997.

Il presidente CARELLA ricorda che nella precedente seduta si era conclusa la discussione generale e si era svolta la replica della relatrice.

Intervenendo in sede di replica, il sottosegretario BETTONI BRANDANI condivide la valutazione emersa nel corso della discussione generale circa l'opportunità di un riordino complessivo della materia farmaceutica e, in particolare, di individuare un organo dotato di un insieme coordinato di competenze in materia di valutazione scientifica dei farmaci.

Ella preannuncia quindi la prossima presentazione di un disegno di legge di iniziativa governativa, con il quale l'Esecutivo intende contribuire all'opera di riordino della normativa del settore intrapresa dalla Commissione.

Su proposta della relatrice BERNASCONI, la Commissione delibera di costituire un comitato ristretto incaricato di elaborare un testo unificato, riservandosi di rimettere all'esame del comitato stesso anche altri disegni di legge ove il loro esame dovesse essere congiunto con quello dei disegni di legge nn. 1329 e 1981.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 8 APRILE 1997

**91<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 12.*

Il presidente GIOVANELLI, constatata l'assenza del numero legale e apprezzate le circostanze, rinvia l'esame delle materie all'ordine del giorno ad altra seduta.

(R030 000, C13<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

*La seduta termina alle ore 12,05.*

**92<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, la professoressa Maria Rosa Vittadini, rappresentante del Ministro dell'ambiente in materia di valutazione di impatto ambientale, ed il dottor Francesco La Camera, capo divisione del Servizio di valutazione di impatto ambientale.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, C13<sup>a</sup>, 0007<sup>o</sup>)

Il presidente GIOVANELLI fa presente che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle audizioni all'or-

dine del giorno. Avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso. La Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

**Audizioni, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, di rappresentanti del Ministero dell'ambiente in relazione ai disegni di legge nn. 64, 149 e 422 (R047 000, C13ª, 0001ª)**

Il presidente GIOVANELLI dà la parola alla professoressa Vittadini, rappresentante del Ministro dell'ambiente in materia di valutazione di impatto ambientale.

La professoressa VITTADINI afferma che il Ministero dell'ambiente annette grande importanza al superamento delle insufficienze registrate nel passato in materia di valutazione di impatto ambientale: quest'ultima procedura tende a migliorare il processo decisionale – minimizzando i conflitti mediante la trasparenza degli esiti e la maggiore partecipazione dei cittadini – per cui gli aggravamenti dell'*iter* ne rappresentano l'antitesi e andrebbero decisamente rimossi.

La normativa esistente deve poi essere adeguata alle nuove direttive comunitarie intervenute in materia, nonché più in generale disciplinanti la riduzione e la prevenzione integrata dell'inquinamento; inoltre, l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 ha comportato una nuova regolamentazione delle valutazioni di rilevanza nazionale. Le esigenze che vanno soddisfatte ruotano intorno alla procedura facoltativa definita *scoping*, con la quale si intende coinvolgere il promotore dell'opera già in fase anteriore alla progettazione esecutiva, allo scopo di non rendere tardivo il vaglio della commissione per le valutazioni di impatto ambientale: finora, è per essa assai difficile influire su decisioni già assunte dal proponente, per cui il vaglio si riduce ad un'alternativa secca tra giudizio favorevole e contrario, senza poter influire sulla natura dell'opera suggerendo le opportune modifiche.

Il ruolo del proponente potrebbe essere esaltato anche nel seguito della procedura, disciplinando positivamente le comunicazioni tra il promotore e la commissione. La valutazione di impatto ambientale andrebbe poi estesa anche ai piani ed ai programmi, superando l'attuale caratteristica di concentrarsi sulla realizzazione delle opere e non anche sulla loro progettazione: ciò non si traduce nella rivendicazione di un potere di veto del Ministero dell'ambiente sulle altre amministrazioni di spesa, bensì risponde all'esigenza di assicurare la tempestività della procedura e la sua efficacia, con il massimo coinvolgimento dell'autorità proponente.

L'utilità dei disegni di legge all'esame della Commissione risiede anche nell'inchiesta pubblica, con cui si arricchisce il progetto garantendo il massimo di partecipazione, secondo modelli già seguiti per le centrali dell'Enel; l'adozione del cosiddetto «sportello unico», unitamente

alle conferenze di servizi, assicurerebbe poi l'esaustività della decisione finale, coinvolgendo ad esempio altre amministrazioni come quella dei Beni ambientali. La razionalizzazione della materia passa per il superamento dell'attuale frammentarietà normativa, che si riscontra ad esempio in materia di interporti; è inoltre necessario precisare i criteri e le linee guida per decidere se sottoporre a valutazione le modifiche di opere già esistenti, riducendo l'attuale discrezionalità nel settore. Quest'ultimo risente di eccessiva vaghezza anche nella definizione dei contenuti degli studi di valutazione di impatto ambientale, visto che ogni tipologia progettuale ha le sue specificità; ciò nondimeno, la commissione ha operato con la massima incisività, esaminando nello scorso decennio 222 progetti, tra i quali 136 hanno ricevuto esito favorevole.

Conclusa l'esposizione della professoressa Vittadini, seguono le domande rivolte dai senatori ai soggetti auditi.

Il senatore IULIANO, relatore sui disegni di legge nn. 64, 49 e 422, in materia di valutazione di impatto ambientale, richiede quali difficoltà pratiche si siano riscontrate nel rapporto tra commissione per le valutazioni di impatto ambientale e soggetti proponenti; alla luce poi del preventivato incremento dei progetti da esaminare (nonchè delle fasi in cui svolgere tale esame), richiede se l'attuale struttura ministeriale sia sufficiente ai nuovi compiti in via di conferimento.

Il presidente GIOVANELLI chiede notizie sul funzionamento della commissione per le valutazioni di impatto ambientale, con particolare riguardo ai tempi di esame di un progetto e alle procedure in corso; chiede altresì informazioni su come la procedura di impatto ambientale venga effettuata a livello regionale.

Il senatore MAGGI chiede quale sia la relazione tra valutazione di impatto ambientale e strumenti urbanistici generali.

La professoressa VITTADINI riconosce l'esistenza di difficoltà pratiche connesse con l'esigenza da parte della commissione di riconsiderare il contenuto dello studio di impatto ambientale alla luce di tutti gli interessi coinvolti nella procedura. Da tale circostanza nasce, a suo avviso, l'opportunità di istituzionalizzare la partecipazione alla procedura del pubblico inteso come insieme dei soggetti portatori di interessi coinvolti nel procedimento. Quanto alla composizione della commissione, essa attualmente è composta di venti tecnici i quali sono però supportati, all'occorrenza, da tutti gli organismi pubblici aventi competenze tecniche come ad esempio l'ANPA, l'ENEA, l'Istituto superiore di sanità, per cui non è assolutamente necessario, nè sarebbe realistico, perseguire l'obiettivo di un potenziamento della commissione tale da ricomprendere tutte le specializzazioni. In particolare, attualmente esiste un ottimo rapporto collaborativo con l'ANPA la quale, a suo avviso, potrebbe in futuro costituire, tra l'altro, l'organo controllore dell'effettivo rispetto delle molteplici condizioni che, nella grande maggioranza dei



casi, accompagnano i pareri di compatibilità ambientale positivi. Con riferimento al quesito del relatore, fa presente che la commissione sarebbe in grado dal punto di vista della competenza tecnica di far fronte al compito di esaminare una più vasta gamma di progetti, ma non può garantire il rispetto dei tempi previsti, tanto più che essi sono stati ridotti da 90 a 60 giorni nell'ambito del provvedimento sull'accelerazione delle opere.

Interviene successivamente il dottor LA CAMERA il quale fa presente, a quest'ultimo riguardo, che nell'ambito dei disegni di legge in esame è già previsto un potenziamento del Ministero dell'ambiente, benchè il Ministero stesso non abbia ancora deciso se tali provvedimenti costituiscano la sede più idonea per tale scelta. Si sofferma quindi sull'applicazione della procedura di impatto ambientale a livello regionale, ricordando le esperienze molto attive di sei o sette regioni, la gran parte delle quali non ha ancora previsto una fase di scambio di informazioni preliminare, mantenendo il modello tradizionale della normativa nazionale. Tuttavia le possibilità aperte dalla normativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988 ha fatto sì che nella prassi esista un contatto preliminare tra i soggetti interessati che ha di fatto abbreviato l'*iter* procedurale e incrementato il numero dei pareri positivi. Sul piano strutturale, non si registra a livello regionale una proliferazione di uffici specifici, ma un rafforzamento di uffici esistenti, aventi competenza in materia di impatto ambientale. In ogni caso occorre rilevare che molti ritardi sono dovuti alla circostanza che i progetti arrivano al Ministero dell'ambiente in una fase già molto avanzata. Con riferimento ad un quesito del senatore Maggi, egli fa poi presente che dai testi in esame è demandata alle regioni la disciplina del rapporto tra strumenti urbanistici e valutazione di impatto ambientale; in ogni caso, progetti relativi a interventi nelle aree industriali o urbane, aventi ricaduta ambientale, hanno una rilevanza anche urbanistica.

Il presidente GIOVANELLI, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI****11ª (Lavoro e previdenza sociale)**

del Senato della Repubblica

con la

**XI (Lavoro pubblico e privato)**

della Camera dei deputati

**per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro**

MARTEDÌ 8 APRILE 1997

**9ª Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Riolo ed il dottor Eugenio Ariano della FLAI-CGIL, il dottor Pietro Massini, segretario nazionale della FISBA-CISL e il dottor Pietro Pellegrini della UILA-UIL; il dottor Rolando Vicari ed il dottor Giulio Bartoli dell'UGL-Agricoli, la dottoressa Angela Delfini, segretaria confederale della CISAL, il dottor Vincenzo Zingale e il dottor Giuseppe Carbone della CISAL-Agricoli; l'avvocato Enzo BIANCO, presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), il dottor Gianfranco Rucco, direttore Dipartimento personale e ordinamento dell'ANCI, la dottoressa Angela Criaco, dirigente dell'ANCI e il dottor Roberto Faillace, esperto dell'ANCI.*

*La seduta inizia alle ore 12,30.*

**Audizione dei rappresentanti della FLAI-CGIL, FISBA-CISL e UILA-UIL**  
(R048 000, R18ª, 0001ª)

Dopo una introduzione del PRESIDENTE sulle finalità dell'indagine, prendono la parola il dottor RIOLO e il dottor ARIANO della FLAI-CGIL: quest'ultimo sintetizza i contenuti di una relazione che viene consegnata alla Presidenza anche a nome della FISBA-CISL e della UILA-UIL.

Intervengono successivamente l'onorevole SANTORI e il presidente SMURAGLIA per porre domande alle quali rispondono il dottor MASSINI della FISBA-CISL, il dottor RIOLO e il dottor ARIANO.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

**Audizione dei rappresentanti della CISAL-Agricoli e della UGL-Agricoli**  
(R048 000, R18<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Dopo una introduzione del PRESIDENTE, che si sofferma sulle finalità dell'indagine, prende la parola la dottoressa DELFINI, segretaria della CISAL-Agricoli, che svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione e consegna alla Presidenza una memoria scritta. Intervengono quindi il dottor CARBONE e il dottor ZINGALE, della CISAL-Agricoli.

Prende quindi la parola il dottor VICARI, Segretario della UGL-Agricoli, che svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Segue un intervento dell'onorevole SANTORI, al quale replicano la dottoressa DELFINI e il dottor CARBONE.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

**Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)**  
(R048 000, R18<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Dopo una breve introduzione del PRESIDENTE e dopo che il dottor RUCCO ha svolto alcune considerazioni preliminari, prende la parola la dottoressa CRIACO, che svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, preannunciando l'invio di una documentazione scritta.

Dopo un ampio intervento dell'avvocato BIANCO, presidente dell'ANCI, prendono la parola per domande e richieste di chiarimenti il presidente SMURAGLIA e i senatori MONTAGNINO e PELELLA. Ad essi risponde l'avvocato BIANCO.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le riforme costituzionali**

MARTEDÌ 8 APRILE 1997

*Presidenza del Presidente*

Massimo D'ALEMA

*indi del Vice Presidente*

Giuliano URBANI

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**Audizione del Presidente del CNEL**

(R047 000, B67<sup>a</sup>, 0008<sup>o</sup>)

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe DE RITA, *presidente del CNEL*, illustra le origini, le attuali attività e le prospettive di sviluppo delle funzioni del CNEL.

Intervengono quindi Massimo D'ALEMA, *Presidente*, i senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) e Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia) e i deputati Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Valdo SPINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), ponendo domande e formulando quesiti, a cui risponde Giuseppe DE RITA.

Giuliano URBANI, *Presidente*, svolge infine alcune considerazioni conclusive e dichiara chiusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**COMITATO FORMA DI STATO E  
COMITATO PARLAMENTO E FONTI NORMATIVE  
(Riunione congiunta)**

*Presidenza del Presidente*

Leopoldo ELIA

*La seduta inizia alle ore 10,20.*

(R050 001, R61<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice del terzo Comitato*, riferisce sui lavori del Comitato Parlamento e fonti normative, il quale si è lungamente soffermato sulla struttura e competenza delle due Camere, ipotizzando l'introduzione di una Camera investita di funzioni politiche, come il potere fiduciario, ed una seconda Camera titolare di attribuzioni di garanzia e di raccordo istituzionale. Da ultimo il Comitato stesso ha esaminato i temi delle fonti normative e gli altri rimessi alla sua competenza. Tra le possibili connessioni con il Comitato forma di Stato, sottolinea l'esigenza di definire un orientamento comune nelle materie finanziaria e tributaria, nonché sulle modalità di partecipazione delle regioni alle conseguenti decisioni. Altri argomenti che attendono una precisazione concernono l'individuazione della categoria delle leggi organiche e la competenza a deliberare gli statuti regionali.

Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore per il primo Comitato*, richiama le esigenze che hanno motivato le riunioni congiunte, sostiene che non è più proponibile un sistema di bicameralismo perfetto, ma che occorre pensare ad una seconda Camera espressione della forma di Stato federale, quale si va a costituire. Il Comitato di cui egli è relatore non ha esaminato tale profilo, ma esso appare conseguenziale all'accoglimento del principio di sussidiarietà e al rovesciamento nella distribuzione delle competenze tra Stato e regione. Rimane da precisare, in tale prospettiva, quale tipo di rappresentanza prescegliere: se nella seconda Camera debbano fare ingresso le regioni in quanto tali ovvero i rappresentanti delle rispettive popolazioni. Non appare a suo avviso scontato nemmeno l'assunto per cui la seconda Camera debba essere mantenuta estranea al circuito fiduciario con il Governo. Nell'ambito del Comitato non è stata riproposta

l'idea di una legislazione organica statale, mentre riguardo agli statuti regionali sono emerse tre ipotesi, che ne fanno oggetto di una deliberazione esclusivamente statale, ovvero regionale, ovvero di una codecisione. In conclusione giudica assorbente la questione attinente alla struttura del bicameralismo.

Ersilia SALVATO, *Presidente del terzo Comitato*, ricordato che le decisioni conclusive spettano comunque alla Commissione plenaria, osserva che l'istruttoria circa la struttura del bicameralismo non può che competere al Comitato Parlamento e fonti normative.

Il senatore Mario RIGO (gruppo misto) fa presente che a giudizio di molti, ivi compreso il presidente D'Alema, il Comitato forma di Stato è da considerare in qualche modo il capofila, derivando da questa constatazione l'esigenza di un coordinamento con i lavori degli altri analoghi organismi, anche in vista di possibili decisioni di indirizzo da parte della Commissione. Pone quindi l'esigenza di un chiarimento preliminare.

Il deputato Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) chiede se il Comitato Parlamento e fonti normative abbia già assunto un orientamento definito in merito alla struttura del rinnovato bicameralismo e se, in particolare, abbia individuato una sede nella quale operare il coordinamento tra lo Stato e le regioni innanzitutto nelle materie finanziarie.

Il deputato Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale) dà conto di un suo personale stato d'animo, esprimendo la preoccupazione che, mediante complesse e defatiganti procedure, in realtà si vogliano ritardare decisioni, che invece sarebbe tempo di assumere, se necessario con soluzioni alternative, essendo a suo avviso ormai sufficientemente istruite le varie problematiche.

Il senatore Luciano GUERZONI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) innanzitutto sottolinea la necessità di risolvere alcuni nodi essenziali, che si presentano come pregiudiziali rispetto alle altre determinazioni. Si sofferma sulla questione sollevata circa la natura e le funzioni della seconda Camera, che a suo avviso dovrebbe caratterizzarsi come il punto di riferimento del sistema fortemente decentrato sul territorio, che si vuole introdurre. Ma occorre chiedersi se ci siano anche ulteriori fondamenti a giustificazione di una seconda Camera, come ad esempio generali ragioni di garanzia procedurale, pur volendosi superare l'attuale bicameralismo ipergarantistico.

Il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) dichiara che, avendo il Comitato forma di Stato convenuto unanimemente sulla strutturazione dell'ordinamento della Repubblica intorno a tre soggetti istituzionali (Stato, Regioni, autonomie locali), allora non può non porsi l'esigenza di individuare un elemento di visibilità di tale nuovo sistema

nell'ambito delle Camere. Parimenti nel Comitato Parlamento è emersa l'opinione della natura squisitamente politica della seconda Camera. Finora non è stata delineata una soluzione idonea per soddisfare contemporaneamente queste due esigenze: invita pertanto i relatori ad impegnarsi in tempi rapidi a tal fine.

Il senatore Luigi GRILLO (gruppo forza Italia) precisa che durante il dibattito finora svoltosi nel Comitato Parlamento è stata scartata la soluzione radicale del monocameralismo, mentre è emerso un orientamento prevalente circa il carattere elettivo anche della seconda Camera, cui a suo avviso debbono essere affidate precise ed adeguate competenze. Se poi occorre individuare un modello di «federalismo possibile», non può trascurarsi l'esigenza posta di recente dal senatore Elia, al qual fine a suo giudizio potrebbe essere costituzionalizzato un organo di raccordo tra centro e periferia, composto dai Presidenti delle regioni. Sempre in quest'ottica ricorda che è stata anche avanzata l'ipotesi di una contestuale elezione dei consiglieri regionali e dei membri di una della Camere, con modalità ancora da definire.

Leopoldo ELIA, *Presidente del primo Comitato*, chiarisce che solo nella materia particolare della pubblica amministrazione è stata individuata, durante l'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato, la prioritaria competenza del Comitato forma di Stato.

La senatrice Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale) esprime l'avviso che un modello di federalismo competitivo, fondato su di una puntuale ripartizione delle competenze anche legislative, ben possa legarsi alla soluzione del bicameralismo differenziato, delineato dalla relatrice Dentamaro, fondato su di una Camera delle garanzie. Infine, condivide l'ipotesi del senatore Grillo di costituzionalizzare un organo di raccordo composto dai rappresentanti degli esecutivi regionali.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) ritiene che nel Comitato forma di Stato stia emergendo un orientamento prevalente a favore di un modello di «federalismo competitivo», basato sulla netta separazione delle competenze, ma comunque con una forte attribuzione di funzioni allo Stato centrale per quanto concerne gli interventi per garantire adeguati ed omogenei livelli nella tutela dei diritti fondamentali e nelle prestazioni sociali. In questo contesto, non può che diventare fondamentale la questione del bicameralismo ed in generale il tema dei raccordi tra centro e periferia. Possono ipotizzarsi varie soluzioni: una sola Camera federale; un bicameralismo differenziato; addirittura una ipotesi sostanzialmente tricamerale, in cui il compito di raccordo viene svolto da un organo a parte ed ulteriore rispetto alle due Camere. Quest'ultima ipotesi appare contrastante con le esigenze di semplificazione, che pur si vorrebbero perseguire: allora sarebbe a suo avviso preferibile la radicale soluzione del monocameralismo.

Ersilia SALVATO, *Presidente del terzo Comitato*, in riferimento all'intervento del deputato Salvati, precisa che il Gruppo di Rifondazio-

ne comunista si riserva di ripresentare in sede di Commissione plenaria la proposta di introdurre un modello monocamerale, qualora le soluzioni prevalenti non fossero ritenute soddisfacenti.

Il senatore Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia) reputa che forse sarebbe stato preferibile formare un unico Comitato per le materie attribuite agli organi ristretti oggi in seduta congiunta. Comunque sia, non potrà essere elusa la definizione di un punto di raccordo parlamentare tra il centro e la periferia. Però richiama al riguardo l'attenzione sul rischio che l'introduzione del cosiddetto modello Bundesrat comporti un certo rallentamento dei processi decisionali, che pur si vorrebbero accelerare superando l'attuale meccanismo di bicameralismo ipergarantistico. Infine, occorre interrogarsi se vi siano le condizioni essenziali ai fini di un modello di federalismo cooperativo, vale a dire una forte capacità delle singole regioni nella gestione delle risorse economiche ed una loro capacità paritaria nella definizione delle politiche interregionali.

Il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) ritiene che un orientamento più definito sulla struttura del Parlamento possa essere assunto in Commissione, senza peraltro escludere nel prosieguo l'utilità di nuovi incontri congiunti.

Il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) sostiene che lo scopo precipuo delle riunioni congiunte è quello di operare un primo scambio di riflessioni e che l'ipotesi di un federalismo piuttosto nettamente delimitato, quale emerge nel Comitato forma di Stato, sia compatibile con gli orientamenti che vanno emergendo nel Comitato Parlamento e fonti normative. Invita quindi a concentrare l'attenzione sulle questioni finanziarie e sulle possibili concertazioni da attuare in questo campo.

Il deputato Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale) afferma che le tematiche del federalismo e della struttura del Parlamento sono strettamente connesse, notando come l'evoluzione politica della lega nord verso la secessione abbia paradossalmente tolto vigore al programma federalista. Richiamati poi certi subitanei mutamenti d'orientamento intervenuti già agli albori del Parlamento repubblicano, rileva che alcuni gruppi parlamentari della maggioranza di Governo hanno da ultimo reso più tiepidi gli iniziali propositi federalisti. Conclude facendo presente come le ipotesi esaminate nell'ambito del Comitato di cui egli fa parte siano rispettose delle tendenze che vanno emergendo negli altri analoghi organismi.

Leopoldo ELIA, *Presidente del primo Comitato*, ribadisce l'esigenza di fornire una proiezione della struttura federale nell'ambito dello Stato centrale. Esorta poi a non sottovalutare le spinte sottostanti alle tendenze fatte proprie del gruppo della lega nord.



Francesco D'ONOFRIO, *relatore del primo Comitato*, reputa forse ancora prematuro pervenire a decisioni di indirizzo da parte della Commissione e concorda sull'opportunità di approfondire alcune questioni secondo le indicazioni espresse dal senatore Villone, in vista della successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza e di possibili deliberazioni d'indirizzo. Rivolto al deputato Selva, pone in luce la non casuale assenza di una struttura federale nell'ordinamento francese, ispirato al principio del semipresidenzialismo; esclude inoltre una conseguenzialità tra il federalismo e l'assenza, nella seconda Camera, di un potere fiduciario.

Ida DENTAMARO, *relatrice del terzo Comitato* – nel condividere le considerazioni del senatore Villone circa le finalità prevalentemente informative delle riunioni congiunte degli organi ristretti – fa notare come proprio il dibattito odierno abbia confermato la giustezza della sua originaria convinzione sulla necessità di istituire uno specifico Comitato per la complessa materia delle fonti normative e del Parlamento, che non può certo esaurirsi al tema della Camera delle Regioni. A tale proposito si sofferma sull'esigenza di una duplice garanzia (salvaguardare il mondo delle autonomie nei riguardi dei rischi di invadenza dello Stato centrale; tutelare tutti i soggetti dell'ordinamento ai fini dei diritti fondamentali e delle prestazioni sociali), posta alla base del modello di bicameralismo differenziato da lei delineato e che non ha finora incontrato forti opposizioni.

Leopoldo ELIA, *Presidente del primo Comitato*, riassume i termini del dibattito svolto, ringraziando gli intervenuti per il contributo fornito ai fini di un utile scambio di informazioni e di un proficuo chiarimento tra i componenti dei due Comitati.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

## COMITATO SISTEMA DELLE GARANZIE

*Presidenza del Presidente*

Giuliano URBANI

*La seduta inizia alle ore 10,20.*

(R050 001, R75<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Comitato prosegue la discussione sui temi relativi all'ordinamento giudiziario.

Giuliano URBANI, *Presidente*, propone – e il Comitato consente – che le sedute nella settimana precedente le elezioni amministrative si tengano martedì 22 dalle 9,30 alle 13 e mercoledì 23 dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 18, evitando così di prevedere anche la seduta di giovedì 24.

Ricorda poi che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi di giovedì 10 aprile si prenderà in esame la eventualità di svolgere in Comitato le audizioni delle associazioni dei magistrati non ordinari.

Il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), nel ribadire di essere favorevole a prevedere che tutte le audizioni si svolgano in Commissione, fa presente che sono pervenute richieste di incontri anche da parte di varie associazioni di avvocati, che dovrebbero essere accolte, per evitare discriminazioni rispetto alla Unione nazionale delle camere civili e alla Unione nazionale delle camere penali, la cui audizione è prevista in Commissione nella prossima settimana.

Il senatore Antonio LISI (gruppo alleanza nazionale) dissente dal deputato Folena, in quanto le diverse associazioni di avvocati sono rappresentate dal Consiglio nazionale forense, il cui presidente verrà audito venerdì 11 aprile.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, ritiene più opportuno che sulla questione decida l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Giuliano URBANI, *Presidente*, ricorda poi che giovedì 10 aprile è prevista una riunione congiunta del Comitato forma di Stato e Comitato sistema delle garanzie.

Invita poi i colleghi ad avviare il dibattito con l'esame di gruppi di articoli strettamente collegati.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) esprime perplessità sulla proposta di limitare il dibattito ad una discussione su articoli strettamente collegati, ritiene infatti più opportuno esprimere delle valutazioni complessive sulle proposte di articolato illustrate dal relatore.

Circa poi la riunione congiunta di giovedì 10 aprile, ritiene che debbano stabilirsi in tempo le modalità di organizzazione dei lavori.

Il senatore Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), nel ribadire che sussiste la difficoltà di poter seguire il lavoro degli altri Comitati le cui sedute si svolgono contemporaneamente a quelle del Comitato sistema delle garanzie, tiene a sottolineare che garantirà la sua presenza nella seduta odierna, riservandosi di svolgere successivamente un intervento nel complesso dei temi finora affrontati.

Giuliano URBANI, *Presidente*, precisa che il criterio indicato per la discussione è meramente orientativo, considerati anche i tempi brevi a disposizione.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) osserva, in primo luogo, che la discussione cui si sta assistendo in questi giorni conferma la necessità di procedere alla pubblicazione delle ipotesi di articolato illustrate dal relatore, secondo la richiesta da lui avanzata in una precedente seduta.

Nel merito, non condivide gran parte delle proposte del relatore perchè non tengono conto delle valutazioni espresse nel corso del dibattito. Il relatore, infatti, si muove in un'ottica di sostanziale separazione delle carriere, mentre basterebbe prevedere, per il passaggio tra la funzione giudicante e quella requirente, criteri precisi che evitino confusioni tra le funzioni. Non è comunque favorevole alla previsione di un concorso per il passaggio da una funzione all'altra, come proposto dal relatore.

Non condivide la proposta di prevedere sezioni diverse per giudici e pubblici ministeri all'interno del CSM che, a suo giudizio, deve essere unitario. Non c'è inoltre l'esigenza di un riequilibrio tra la componente togata e quella laica.

Si dichiara contrario alla proposta di modifica dell'articolo 109; ritiene, infatti, condivisibile l'attuale formulazione, semmai è opportuno rendere effettiva la disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria. Al riguardo, ritiene che la proposta del relatore possa introdurre elementi limitativi di tale disponibilità.

Non ha alcun dubbio sulla necessità di mantenere il principio dell'obbligo dell'esercizio dell'azione penale e condivide l'attuale formulazione dell'articolo 112. Si dichiara, comunque, contrario alla previsione di eventuali condizionamenti esterni.

Condivide l'esigenza manifestata dal relatore di evitare la separazione della magistratura: è pertanto favorevole a prevedere che il ministro della giustizia riferisca annualmente al Parlamento sull'esercizio dell'azione penale, come proposto dal relatore.

Giuliano URBANI, *Presidente*, riterrebbe opportuno che i colleghi che esprimono perplessità sulle proposte del relatore formulino altresì ipotesi alternative.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) tiene a precisare che alcuni componenti hanno dichiarato che all'interno del Comitato si sarebbero raggiunte delle intese: rileva invece l'erroneità di tali dichiarazioni. Quelle formulate dal relatore sono infatti mere ipotesi di lavoro.

Il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) intende sottolineare due questioni, che attengono direttamente a fondamentali esigenze di garanzia dei diritti dei cittadini.

Si riferisce, in primo luogo, alla proposta, contenuta nel progetto di legge costituzionale presentato dal suo gruppo, di prevedere una riserva di codice per le norme penali, contro la quale non ha colto obiezioni nel dibattito, ma che non è stata inserita nelle ipotesi di articolato illustrate dal relatore. Dovrebbe in particolare stabilirsi che nuove norme penali possono essere introdotte se inserite nel codice penale ovvero in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono. Ovviamente, occorrerebbe una norma transitoria che prevedesse la emanazione di testi unici per il riordinamento della materia.

La crisi del diritto penale è soprattutto crisi della legislazione penale: legislazione caotica, frammentaria e scollegata da qualsiasi scala di valori. Tale crisi ha portato nel 1988 la Corte costituzionale a porre in discussione uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto, ossia quello secondo il quale *ignorantia legis non excusat*, di cui all'articolo 5 del codice penale. Sarebbe grave ignorare il problema che ha portato la Corte a questa pronuncia, limitando così il lavoro alla ricerca di un compromesso di basso profilo. Il progetto di legge costituzionale presentato dal suo gruppo vuole quindi recuperare la certezza del diritto, attraverso una riserva di codice che imporrebbe ovviamente un giudizio previo di congruità e sistematicità delle nuove norme penali. Se – come gli sembra – molte delle proposte presentate da altri gruppi, e sulle quali egli non concorda, hanno alla radice la preoccupazione di garantire il cittadino nei confronti dell'arbitrio del potere giudiziario, la prima garanzia al riguardo deve essere stabilita a livello di legislazione penale. A poco servirebbero le misure ordinamentali, se il pubblico ministero può scegliere nella congerie delle norme penali quella con cui – in ipotesi – perseguire l'ignaro cittadino o se le fattispecie sono fluide e incerte. La stessa crisi dell'obbligatorietà dell'azione penale nasce dalla crisi del *nomos* penale.

Ritiene inoltre opportuna un'ampia riflessione sulla disciplina costituzionale del ricorso per cassazione, che attualmente impone la ricorribi-

lità generale di tutti i provvedimenti giurisdizionali. Pertanto, soprattutto per evitare la paralisi della giustizia civile, occorrerebbe consentire al legislatore ordinario di introdurre limiti alla ricorribilità in cassazione. Il testo dell'articolo 111 potrebbe quindi essere riformulato prevedendo, al primo comma, che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati; al secondo comma, che la Corte suprema di cassazione promuove l'unità del diritto oggettivo nazionale attraverso l'uniforme applicazione della legge e l'ordinata evoluzione della giurisprudenza; al terzo comma, che il ricorso per cassazione, nei casi previsti dalla legge, è ammesso solo per violazione di norme di diritto e può essere ammesso anche per vizio di motivazione ma solo contro le sentenze di condanna per gravi delitti; al quarto comma, infine, che è sempre ammesso ricorso per cassazione contro i provvedimenti restrittivi della libertà personale e le sentenze in materia penale pronunciate in unico grado. Occorre al riguardo tenere presente che – ai sensi della attuale disciplina codicistica, che non confligge, peraltro, con il vigente testo costituzionale – il vizio di motivazione è oggi rilevabile nel giudizio di cassazione solo se emerge dalla sentenza, per cui, paradossalmente, non v'è rimedio se quest'ultima tace del tutto su alcune fonti di prova.

Rileva quindi, conclusivamente, che le due proposte da lui illustrate possono recare un grande ed effettivo contributo in vista di una più compiuta garanzia dei diritti dei cittadini: la prima, in virtù della sua positiva e diretta incidenza sul principio della certezza del diritto; la seconda, alla luce della chiara riaffermazione della funzione nomofilattica della Corte di cassazione e della auspicata deflazione del carico oggi gravante su tale Corte.

Un accordo su tali punti aiuterebbe l'individuazione di punti di convergenza assai meglio che un compromesso sulle formule.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi), *relatore*, fa presente al senatore Senese che sulla questione della riserva di codice erano state sollevate alcune perplessità: per tali motivi non è stata inserita nelle ipotesi formulate. Invita, pertanto, i colleghi ad intervenire anche sulle questioni formulate dal senatore Senese: ne trarrà alla fine le conseguenze.

Il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia), tiene a precisare che non è ancora in grado di intervenire sulle questioni nel loro complesso; dichiara, comunque, di condividere le osservazioni svolte dal senatore Senese. In particolare, ritiene necessario che in uno Stato di diritto il cittadino abbia cognizione della legge penale che viola; pertanto, è favorevole a prevedere una riserva di codice.

Condivide anche l'esigenza di prevedere un filtro per il ricorso per cassazione e si riserva di proporre una formulazione concreta al riguardo.

Il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) ritiene che il Comitato sia chiamato oggi ad esaminare le ipotesi di articolato illustrate dal relatore nella precedente seduta, rinviando l'esame delle altre que-

stioni, seppure tutte interessanti: diversamente, il Comitato non sarebbe in grado di formulare ipotesi entro il 30 aprile. Invita poi tutti ad evitare per quanto possibile le pressioni che provengono dall'esterno.

Il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) condivide le perplessità espresse dal senatore Marchetti in ordine alle proposte del relatore concernenti la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, il CSM e l'obbligatorietà dell'azione penale. Si riserva peraltro di intervenire in proposito in un momento successivo, limitandosi, per il momento, alle questioni concernenti la unicità ovvero la pluralità delle giurisdizioni.

Al riguardo, ricorda che sono emerse dal dibattito fondamentalmente due ipotesi, ossia quella della unicità vera e propria della giurisdizione e quella del mantenimento della attuale pluralità con la estensione a tutti i magistrati delle medesime garanzie già previste per i magistrati ordinari. Personalmente, propende per la prima delle due soluzioni indicate; tuttavia, alla luce delle obiezioni emerse nel corso del dibattito, si dichiara disponibile anche ad accedere alla seconda.

Venendo quindi al merito delle formulazioni proposte dal relatore, quanto alla prima ipotesi rileva che il riferimento al controllo della Corte dei conti sul bilancio dello Stato dovrebbe essere esplicitato nella prima parte della norma di cui al secondo comma dell'articolo 102. Osserva altresì, relativamente alla formulazione dell'articolo 102, che sembra restrittivo – sempre nell'ipotesi di unicità della giurisdizione – riferirsi soltanto a sezioni specializzate per determinate materie, in quanto appare compatibile con il suddetto principio di unicità della giurisdizione anche la istituzione di organi specializzati per materia.

Quanto alla seconda ipotesi – sulla quale, come detto, può più realisticamente attestarsi il Comitato – è necessario uniformare condizioni di accesso e garanzie di indipendenza, che debbono essere uguali per magistrati ordinari ed amministrativi. È inoltre possibile anche prevedere per la magistratura ordinaria e per quella amministrativa due distinti consigli superiori, entrambi costituzionalizzati. Sarebbe inoltre congruo, nell'ambito di tale ipotesi, mantenere le funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, ovviamente garantendone la separazione netta da quelle di consulenza giuridico-amministrativa; tali funzioni dovrebbero essere pertanto affidate a sezioni diverse, delle quali la legge ordinaria dovrebbe assicurare la separazione. Con specifico riferimento alle ipotesi di testo, all'articolo 102 appare preferibile non fare riferimento a materie tassativamente indicate quale criterio per la ripartizione di competenza tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa, non vincolando quindi la libera determinazione del legislatore ordinario; infine, l'articolo 104 dovrebbe essere formulato nel senso di prevedere che la magistratura ordinaria e quella amministrativa costituiscono ciascuna un ordine autonomo e indipendente.

Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) rileva che, alla luce degli orientamenti emersi, sembra da ritenersi impraticabile l'ipotesi di prevedere una giurisdizione unica. Sono state infatti avanzate delle perplessità, in particolare il timore di disegnare un potere incontrollato.

Ritiene che il senatore Russo abbia illustrato delle proposte ragionevoli, che in parte ricalcano quelle del relatore. A suo giudizio, possono essere approvate modifiche importanti alla Costituzione, ridisegnando il ruolo del Consiglio di Stato e specificandone le competenze. Non condivide la seconda ipotesi di modifica proposta dal relatore all'articolo 100. Riterrebbe opportuno rinviare alla legge il compito di separare la funzione giurisdizionale dalla funzione consultiva.

Ritiene che la Corte dei conti non abbia gli strumenti per esercitare il controllo della efficienza e della economicità dell'azione amministrativa, come proposto dal relatore. I bilanci infatti non sono strutturati per obiettivi; pertanto, tale proposta finirebbe per attribuire una discrezionalità molto ampia alla Corte dei conti. È quindi favorevole a prevedere che la Corte dei conti eserciti il controllo sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, e che riferisca direttamente alle Camere sul risultato del controllo eseguito.

Ritiene invece che debba togliersi alla Corte dei conti la funzione giurisdizionale: si tratta comunque di una questione aperta su cui invita ad una più ampia riflessione.

Circa la questione concernente i diritti soggettivi e gli interessi legittimi, sarebbe favorevole a prevedere che la legge determini le competenze della magistratura amministrativa sulla base di materie tassativamente indicate; pertanto, all'articolo 103 si potrebbe prevedere che il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione nelle materie tassativamente indicate dalla legge. Tali modifiche consentirebbero di razionalizzare l'esistente e di garantire maggiore trasparenza.

Quanto agli organi di autogoverno, ritiene che si dovrebbero prevedere due distinti Consigli superiori della magistratura, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri; ove a tale ipotesi non si accedesse, dovrebbero comunque essere previsti un Consiglio superiore per i giudici ordinari ed uno per i giudici amministrativi.

Sulle questioni poste dal senatore Senese, dichiara di non condividere la proposta di modifica formulata dell'articolo 111. Ritiene infatti che il vero problema risiede nei modi di formazione della prova; si tratta, in effetti, di evitare che il principio del libero convincimento finisca per trasformarsi in quello della libera e personale opinione del giudicante: se non si incide su questo punto, a nulla vale modificare la disciplina della ricorribilità in cassazione, che può restare quella prevista dall'articolo 606 del codice di procedura penale. Si domanda poi come possano essere individuati i delitti da considerare più gravi: tale ipotesi infatti porterebbe a creare arbitrariamente distinzioni tra i reati. È invece opportuno andare avanti nel senso della depenalizzazione; piuttosto che stabilire una riserva di codice, sarebbe in effetti opportuno piuttosto dotarsi di un codice penale nuovo, non solo nella parte speciale ma anche in quella generale.

Il senatore Antonio LISI (gruppo alleanza nazionale) prende atto con soddisfazione che l'orientamento ora prevalente è nel senso del mantenimento della pluralità delle giurisdizioni, come previsto nel disegno di legge costituzionale di cui è proponente.

Il suo gruppo è favorevole a prevedere due distinti consigli superiori della magistratura: uno per i magistrati amministrativi ed uno per quelli ordinari, garantendo una parità di rappresentanza della componente togata e di quella laica.

Condivide, infine, le obiezioni svolte dal deputato Parenti circa la proposta di modifica dell'articolo 111 formulata dal senatore Senese. Giudica, infatti, incostituzionale ammettere il ricorso per cassazione per vizio di motivazione solo contro le sentenze di condanna per gravi delitti.

Il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritiene necessario svolgere una più ampia riflessione sulla proposte di modifica dell'articolo 111 illustrate dal senatore Senese.

Invita a valutare l'eventualità di inserire l'esigenza di procedere ad una riforma del codice penale in un apposito ordine del giorno di indirizzo per il legislatore ordinario; ritiene, comunque, che tale esigenza non sia in contrasto con la ipotesi di prevedere una riserva di codice in Costituzione.

Osserva che è emersa come più realistica la strada della unitarietà funzionale della giurisdizione; è pertanto opportuno mantenere in capo al Consiglio di Stato le funzioni giurisdizionali, che debbono però essere ben separate da quelle consultive. In tal modo, l'articolo 100 dovrebbe riguardare solamente la Corte di conti, che non dovrebbe più esercitare funzioni giurisdizionali; mentre gli articoli 102 e 103 dovrebbero riguardare il Consiglio di Stato ed anche i TAR.

Crede, infine, che potrebbe essere accolta l'ipotesi di prevedere due distinti organi di autogoverno: uno per i giudici amministrativi ed uno per i giudici ordinari, con identici sistemi di composizione.

Il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) condivide l'osservazione del deputato Folena sulla opportunità di disciplinare il Consiglio di Stato nel titolo IV della Costituzione.

Ritiene poi condivisibili le obiezioni svolte dal deputato Parenti sulla ipotesi di modifica dell'articolo 100 formulate dal relatore. Pertanto, riterrebbe più opportuno prevedere che la Corte dei conti è organo di controllo della gestione finanziaria del bilancio dello Stato e degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria che, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, controlla l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

È d'accordo sulla seconda ipotesi di modifica dell'articolo 102 illustrata dal relatore e, in particolare, è favorevole a prevedere che la funzione giurisdizionale sia unitaria e che la legge determini le competenze della magistratura amministrativa sulla base di materie omogenee tassativamente indicate.



Infine, all'articolo 103, è favorevole a mantenere la duplicità delle funzioni svolte dal Consiglio di Stato, prevedendo però precise garanzie di separazione.

Giuliano URBANI, *Presidente*, raccogliendo gli orientamenti emersi, propone – e il Comitato consente – di posticipare la seduta già convocata per domani mercoledì 9 aprile, alle ore 18.

Richiama infine l'attenzione su due questioni.

In primo luogo, circa l'osservazione del deputato Parenti secondo la quale la Corte dei conti non sarebbe in grado di esercitare il controllo della efficienza e della economicità dell'azione amministrativa, ricorda che la normativa a livello comunitario si muove nel senso di rendere doveroso questo controllo. Riterrebbe, quindi, più opportuno prevedere in Costituzione che i bilanci delle gestioni pubbliche devono essere formulati in modo da consentire la verifica ai fini della efficienza e della economicità nella gestione delle risorse pubbliche.

Ritiene inoltre opportuno che nella seduta di domani si affrontino anche le questioni del decentramento della giurisdizione amministrativa al fine di preparare la riunione congiunta di giovedì mattina.

Rinvia, infine, la discussione alla seduta convocata per domani mercoledì 9 aprile alle ore 18.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

MARTEDÌ 8 APRILE 1997

**15ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

DEL TURCO

*e del Vicepresidente*

VENDOLA

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

(A008 000, B53ª, 0004ª)

Il PRESIDENTE comunica, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento interno, che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha predisposto il calendario dei lavori della Commissione per la corrente e per la prossima settimana:

martedì 8 aprile 1997, alle ore 9,30, I. comunicazioni del Presidente; II. audizione del direttore del Servizio centrale operativo della polizia di Stato, dottor Alessandro Pansa; III. discussione della relazione sulla funzionalità degli uffici giudiziari;

venerdì 11 aprile 1997, ore 9, I. audizione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, prefetto Luigi Rossi; II audizione del Presidente del Comitato del fondo di solidarietà per le vittime delle estorsioni, avvocato Lorenzo Pallesi;

martedì 15 aprile 1997, ore 10, audizione del Ministro della pubblica istruzione, onorevole Luigi Berlinguer;

venerdì 18 aprile 1997, ore 11,30, audizione del Ministro dell'interno Giorgio Napolitano.

Il Presidente esprime l'auspicio che il Comitato ristretto che ha l'incarico di redigere il documento sulla funzionalità degli uffici giudiziari, coordinato dal deputato Scozzari, possa presentare, al termine

dell'audizione del dottor Pansa, la relazione da sottoporre all'approvazione della Commissione.

Il Presidente comunica altresì che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha concordato sulla necessità di pervenire alla redazione, avvalendosi della collaborazione di alcuni consulenti della Commissione, di relazioni sull'impiego delle forze dell'ordine sul territorio e sul fenomeno del riciclaggio dei capitali provenienti da attività illecite.

Il Presidente avverte inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha deciso di affidare all'Ufficio di Presidenza il compito di formulare una proposta complessiva sulle collaborazioni, da definire ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 509 del 1° ottobre 1996, nonché su talune questioni procedurali che al riguardo si sono di recente poste. Tale proposta sarà discussa dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e successivamente comunicata alla Commissione.

Il Presidente illustra infine talune proposte di coordinamento delle norme del Regolamento interno, che, senza discussione, sono approvate dalla Commissione.

*AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO CENTRALE DI PROTEZIONE DELLA POLIZIA DI STATO, ALESSANDRO PANSA*  
(A010 000, B53<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE, osservato che con l'audizione odierna la Commissione avvia un percorso conoscitivo che dovrà concludersi, dopo successive acquisizioni, con la redazione di una apposita relazione da presentare al Parlamento, invita il dottor Pansa ad illustrare il fenomeno delle cosiddette altre mafie.

Il dottor PANSA, premesso che il tema da trattare è riferito alle altre mafie, nuove rispetto a quelle tradizionali già da tempo conosciute sul territorio nazionale, rileva preliminarmente che i fenomeni più eclatanti riguardano l'Albania, la Russia, nonché la criminalità organizzata cinese e turca.

La criminalità albanese la cui conoscenza, allo stato embrionale, risale a prima dei moti che hanno determinato la perdita del controllo del territorio da parte dello Stato albanese, si è sviluppata approfittando della evoluzione verso il libero mercato e, insieme, di un sistema repressivo inefficiente. La criminalità albanese privilegia il settore della prostituzione, nel quale, con l'uso di metodi particolarmente violenti, è riuscita ad egemonizzare vaste zone del territorio italiano, e si dedica, altresì, al traffico degli stupefacenti e delle sigarette. Le linee del traffico di stupefacenti si spostano dalla rotta balcanica alla rotta baltica e a quella albanese in Adriatico. Attraverso la Romania, la Macedonia e poi l'Al-

bania, l'eroina giunge alle coste adriatiche e da lì prosegue verso i paesi dell'Europa occidentale. Alcuni dati investigativi indicano che si sta cercando di realizzare un'attività di trasformazione degli stupefacenti in Albania dove si sta anche sperimentando la coltivazione della pianta di coca sugli altipiani.

Il dottor Pansa tratteggia quindi le caratteristiche della mafia colombiana, strutturata in Cartelli, che usa l'Italia prevalentemente come sede di riciclaggio dei capitali, essendo il mercato principale il Nord America. I Cartelli colombiani che controllano il traffico degli stupefacenti hanno una moderna, avanzata organizzazione e sono in possesso di strumenti di gestione del traffico illecito particolarmente sofisticati. Si appoggiano a gruppi criminali che forniscono servizi ma che sono esterni all'organizzazione. Il circuito del riciclaggio, amministrato in modo imprenditoriale, di gran lunga superiore a quello delle organizzazioni italiane, si avvale delle *case de cambio* e, al di fuori della Colombia, delle casse di giro che gestiscono gli accantonamenti delle somme incassate dai narcotrafficienti, in particolare per la vendita della cocaina negli Stati Uniti. Oggi – fa presente il dottor Pansa – i Cartelli colombiani hanno diversificato il mercato privilegiando, in Europa, il traffico della cocaina e, negli Stati Uniti quello dell'eroina, sulla base dei mutamenti del valore della merce prodotta. La mafia colombiana è organizzata secondo settori di attività, rigidamente compartimentati allo scopo di ostacolare la penetrazione investigativa nell'organizzazione, con il vertice separato dai settori operativi. In particolare è il settore della comunicazione che gestisce la volontà del vertice e coordina il flusso di direttive fra i vari comparti. L'enorme giro d'affari legato al narcotraffico ha determinato una sopravvalutazione della moneta colombiana, con effetto inquinante nell'economia di quel paese.

Il dottor Pansa si sofferma quindi ad analizzare le caratteristiche della mafia russa, la cui presenza è preoccupante sia in Europa – ed oggi anche in Italia – che nel Nord America. La mafia russa, successivamente al tentato golpe del 1991, si è diffusa in tutto il sistema economico della Comunità degli Stati indipendenti e ha gestito la riorganizzazione, attraverso i processi di privatizzazione e il controllo degli istituti bancari, della Russia, partecipando direttamente alle stesse attività legali. Lo sviluppo della ricchezza della mafia russa è collegato all'espansione del mercato degli stupefacenti – solo in Russia si segnalano 5 milioni di tossicodipendenti – e alla capacità di produzione delle droghe sintetiche. Particolarmente importante appare altresì il traffico di armi, gestito dalla mafia russa che utilizza intermediari legali, sfruttando la flessione del mercato legale di armi – non va dimenticato che l'Unione Sovietica era un importante esportatore di armi – e creando un fiorente mercato illegale. Può sostenersi, insomma, che la criminalità organizzata gestisce il traffico di armi dopo essersi sostituita allo Stato.

Risulta, da stime delle stesse autorità russe, che la mafia in quel paese controlla le strutture commerciali, i complessi industriali attraverso i programmi di privatizzazione, realizzati senza tutela, e il 60 per cento del settore del credito. Alle dimensioni economiche delle attività criminali – è stimato che il 40 per cento del denaro in Russia sia frutto

di attività illecite – corrisponde un vasto mondo di criminalità, che utilizza 3 milioni di fiancheggiatori, strutturato su tre livelli: bande dedite ad attività microcriminali, brigate che controllano il primo livello e i cosiddetti «ladri nella legge» la cui attività illecita si confonde con le attività legali e con la stessa organizzazione statale. La mafia russa si arricchisce prevalentemente controllando il commercio del petrolio in un mercato caratterizzato dalla caduta della domanda interna, per effetto dell'allineamento ai prezzi mondiali, e dal conseguente aumento delle esportazioni. Secondo gli analisti internazionali, la criminalità organizzata russa gestirebbe il 67 per cento delle esportazioni di petrolio e – nota il dottor Pansa – si è accertato, in Italia, a seguito di una operazione investigativa conclusa nello scorso mese di marzo, che la presenza di esponenti mafiosi russi – la cui attività è peraltro sanzionabile ricorrendo all'articolo 416-bis – è legata al commercio dei prodotti petroliferi.

Il dottor Pansa fa quindi presente che è attiva, in Italia, una criminalità cinese che opera nei settori dell'immigrazione clandestina, della falsificazione dei documenti, dei sequestri di persona a scopo di estorsione, del commercio abusivo e del traffico di stupefacenti. Non è ancora emerso, a livello investigativo, un collegamento tra tali gruppi criminali e la Triade, la tradizionale mafia di origine cinese oggi particolarmente attiva ad Hong Kong.

Ricordati quindi i contatti tra la mafia turca, presente nell'Italia settentrionale, con la 'ndrangheta calabrese, il dottor Pansa accenna alle attività poste in essere dalla criminalità organizzata in taluni paesi dell'Europa dell'Est – Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania e Bulgaria – operante nella produzione e nella distribuzione delle droghe sintetiche e nel traffico delle auto rubate. Infine il dottor Pansa segnala il ruolo sempre più attivo della Nigeria nel traffico internazionale degli stupefacenti, anche per i collegamenti con l'Italia e, più in generale, con i paesi della Comunità europea.

Intervengono quindi a porre domande il senatore NOVI, che si chiede come sia possibile contrapporsi, rimanendo ancorati ad una dimensione territoriale, a una internazionale mafiosa che nasce dalla riconversione di intere nomenclature dei paesi dell'Europa dell'Est e che controlla un enorme flusso di capitali in grado di invadere e di inquinare intere economie, e il senatore PARDINI che domanda se vi siano strumenti di ausilio a disposizione delle aziende italiane che investono in Russia e che sono dunque esposte a contatti, anche involontari, con la criminalità organizzata in quel paese.

La senatrice DE ZULUETA sollecita informazioni in ordine alla adeguatezza degli strumenti di collaborazione disponibili, con particolare riferimento allo scacchiere balcanico, e sulle valutazioni che si compiono, a livello europeo, dei rischi del nuovo canale adriatico percorso dalla criminalità, nonché sulla crescente importanza della criminalità russa.

Il senatore DIANA chiede se siano riscontrabili interconnessioni tra le mafie indicate dal dottor Pansa, in particolare quella russa e nigeriana-

na, e la criminalità italiana e se vi siano nuovi strumenti di prevenzione e di contrasto da creare e attivare.

Il dottor PANSA, premesso che le risposte che fornirà alla Commissione devono necessariamente ricollegarsi alle sue competenze di investigatore, fa in primo luogo presente che lo strumento principale di contrasto, rispetto alle manifestazioni criminali, è la conoscenza e, in tal senso, sono state avviate iniziative bilaterali e multilaterali aventi ad oggetto la mafia russa, quella cinese nonché la criminalità organizzata africana, con particolare riferimento al traffico di stupefacenti. Alla fase della conoscenza e della ricognizione dei fenomeni è seguita la scelta generalizzata della cooperazione bilaterale e multilaterale – si pensi ad Europol e Schengen – che è fondamentale nella lotta alla criminalità. Riferendosi alla condizione degli operatori commerciali italiani in Russia, osserva che essi svolgono un'attività ad alto rischio, essendo affidata alla loro capacità di discernimento la valutazione dei rapporti che realizzano in Russia.

Il dottor Pansa rileva quindi che la rotta adriatica rappresenta certamente un nuovo fronte nella lotta alla criminalità che oggi si affronta in modo coordinato, con particolare attenzione alla legislazione interna dei paesi interessati.

Dopo aver assicurato che non risulta alcun collegamento tra la criminalità organizzata italiana e la mafia russa, mentre sono accertati i rapporti, già illustrati, con i Cartelli colombiani, il dottor Pansa fa presente che esistono certamente legami rilevanti con la mafia turca e che non sono disponibili informazioni certe sui collegamenti con la criminalità cinese. In linea generale va peraltro osservato che la presenza di una forte criminalità organizzata italiana induce a ritenere inevitabili i rapporti, anche di carattere conflittuale, con le varie forme di criminalità di origine esterna. Ricordato che la criminalità organizzata italiana non controlla l'intero territorio e che dunque sono possibili attività che presuppongono quel controllo, quali il *racket* della prostituzione da parte degli albanesi, il dottor Pansa ribadisce che la Nigeria ha un ruolo di rilevante importanza nel traffico degli stupefacenti che coinvolge anche l'Italia.

Il deputato VENDOLA sollecita informazioni in ordine alla struttura della mafia albanese e chiede se i tratti della mafia turca non siano solo criminali, ma possano assimilarsi alle caratteristiche, illustrate dal dottor Pansa, della mafia russa che è definibile come mafia di sistema, contigua e, per molti aspetti, integrata nell'organizzazione dello Stato.

Dopo che il senatore CURTO ha chiesto come si sviluppi il circuito del riciclaggio di capitali provenienti da attività illecite tra l'Italia e l'Albania, quali ne siano le dimensioni e secondo quali criteri debba essere affrontato il fenomeno, sempre più rilevante, della immigrazione clandestina, il senatore MISSERVILLE domanda al dottor Pansa se siano stati realizzati progressi in merito al controllo dei nomadi e se sia a conoscenza che, da parte di questo gruppo etnico, è realizzata una impo-

nente attività usuraria, agevolata dalla difficoltà delle identificazioni da parte dell'autorità di Polizia.

Il senatore FIGURELLI domanda se emergano interdipendenze e scambi nelle attività illecite tra le criminalità italiana e russa e se possano identificarsi rapporti di collaborazione nelle operazioni finanziarie e bancarie. Chiede altresì quali strumenti innovativi possano immaginarsi – ad esempio in tema di segreto bancario – al fine di migliorare l'azione di contrasto nei confronti della criminalità organizzata.

Infine il deputato LUMIA sollecita notizie in merito alla evoluzione dei rapporti tra Cosa nostra americana e la mafia siciliana.

Il dottor PANSA, chiarito in primo luogo che la connotazione ideologica della criminalità organizzata turca ne ha determinato l'intenso collegamento con le istituzioni statuali, dichiara tuttavia che oggi non vi è prova di una collusione istituzionale del tipo di quella rilevata a proposito della mafia russa. Dopo aver fatto presente che non è possibile compiere una stima attendibile delle dimensioni quantitative del fenomeno del riciclaggio di capitali provenienti da attività illecite tra l'Italia e l'Albania, osserva come il flusso si muova dall'Italia verso l'Albania ed è particolarmente alimentato dai guadagni nel settore della prostituzione.

Ricordato che è stata segnalata la presenza di criminali italiani in Albania, ma in modo più rilevante in Montenegro e nella ex Jugoslavia, il dottor Pansa dichiara di aver svolto attività investigativa su singoli reati commessi da nomadi, ma di non avere dati in merito all'attività usuraria, segnalata dal senatore Misserville.

Con riferimento ai quesiti posti dal senatore Figurelli, il dottor Pansa fa presente che possono escludersi rapporti di scambio tra la criminalità organizzata italiana e quella albanese, mentre sussiste un rapporto operativo, peraltro già indicato, tra la criminalità organizzata italiana e quella colombiana. Al riguardo, ribadisce che le *case de cambio* colombiane hanno certamente rapporti con gli operatori finanziari e commerciali italiani. Dopo aver rilevato che è difficile ipotizzare, per l'instabilità e le difficoltà intrinseche al mercato russo, un impegno di capitali illeciti italiani, sostiene la necessità che siano previste sanzioni, a livello internazionale, per quei paesi che non rispettano le regole, normalmente accettate, in tema di riciclaggio. Inoltre, pur non disponendo di notizie aggiornate al riguardo, fa presente che la componente siciliana oggi svolge un ruolo secondario nell'ambito di Cosa nostra americana.

Rispondendo, infine, a un quesito posto dal senatore ROBOL, il dottor PANSA precisa che il recente arresto di un esponente dalla mafia russa a Madonna di Campiglio non ha alcun rapporto con attività illecite localmente condotte.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Pansa dell'apporto assicurato ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*(A007 000, B53<sup>a</sup>, 0006<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE propone che facciano parte della delegazione della Commissione che si recherà in Germania nel prossimo mese di maggio i senatori De Zulueta e Misserville, i quali hanno avanzato la loro candidatura per accompagnare il Presidente stesso, che in questa occasione dovrà necessariamente guidare la rappresentanza della Commissione.

La Commissione concorda.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI auspica tuttavia che le delegazioni della Commissione siano composte da tre parlamentari, indipendentemente dalla partecipazione del Presidente come sempre possibile quarto componente.

Il PRESIDENTE sottolinea la necessità di limitare al massimo le spese per questi sopralluoghi all'estero che appaiono comunque onerosi e ribadisce che il numero complessivo di tre membri della Commissione appare adeguato per le delegazioni che si recano all'estero.

Il senatore FIGURELLI, dopo aver affermato di essere stato raggiunto da notizie riguardanti l'impossibilità di votare nel comune di Afrìco, sostiene la necessità di una specifica iniziativa della Commissione.

Il PRESIDENTE afferma che l'Ufficio di Presidenza esaminerà la questione.

*DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI GIUDIZIARI*(A010 000, B53<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il deputato SCOZZARI, relatore sul problema in esame, dà conto del risultato dei lavori del Comitato incaricato di elaborare un documento sulla funzionalità degli uffici giudiziari, sottolineando anzitutto che, rispetto alla prima bozza di relazione, circolata nella Commissione, si è ritenuto opportuno inserire alcune preoccupate notazioni riguardo alla grave situazione degli uffici giudiziari di Venezia, realtà che va ad aggiungersi al ben noto difficile funzionamento degli organi giudiziari in Sicilia e in Calabria.

Osservato quindi che il problema degli organici della magistratura presenta alcune peculiarità dovute fra l'altro all'alto numero degli uditori giudiziari che ancora non svolgono di fatto le funzioni di magistrati, ai distacchi e alle posizioni fuori ruolo di molti giudici e al meccanismo dell'applicazione presso la Corte di cassazione e la Procura generale, ritiene doveroso dare conto delle perplessità più volte espresse nel corso dei lavori del Comitato dal vice presidente Mancuso riguardo all'opportunità che la Commissione si occupi in modo eccessivamente particola-



reggiato dei temi riguardanti l'ordinamento giudiziario; ricorda tuttavia che tutti i componenti del Comitato hanno concordato sulla competenza della Commissione, ai sensi della legge istitutiva, a formulare proposte in questo ambito.

Con riguardo all'intervento sull'organico dei magistrati, il relatore afferma che non tutto può essere risolto con un indiscriminato aumento del numero dei giudici, ma che occorre una riorganizzazione e una razionalizzazione basata essenzialmente sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie – da operarsi con legge delega – e sulla revisione delle piante organiche che si basi sull'indice ISTAT, sulla considerazione dei bacini di utenza, sul tipo di processi, sulla tipologia dei reati e sul numero degli imputati.

Nel passare successivamente a trattare del tema della copertura degli incarichi nelle sedi considerate disagiate, fa presente che i necessari meccanismi incentivanti non debbono attenersi né alla carriera né allo stipendio dei magistrati, ma dovrebbero riguardare l'ampliamento del trattamento indennitario, il reperimento di alloggi, il pagamento di viaggi, le agevolazioni per il trasferimento del coniuge dipendente pubblico e infine il diritto di essere preferiti nella scelta della sede di successivo trasferimento.

Il deputato CARRARA, dopo aver apprezzato il contenuto della relazione, riguardo alla quale la Commissione appare senz'altro competente, sostiene che tale documento può essere di stimolo sia per il lavoro delle Commissioni giustizia dei due rami del Parlamento che per il lavoro della Commissione bicamerale sulle riforme istituzionali. Il documento che la Commissione si appresta ad approvare può toccare infatti i problemi del rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, dello *status* del pubblico ministero e del magistrato giudicante, delle relazioni fra Consiglio superiore della magistratura e Ministero di grazia e giustizia ed anche i problemi dell'accesso e della progressione nella carriera dei magistrati. Dopo aver quindi ribadito il suo favore per una seria politica degli incentivi finalizzata alla copertura degli uffici giudiziari nelle sedi disagiate, sostiene però che tali incentivi non devono essere correlati allo stipendio o andare a vantaggio dei soli uditori giudiziari, il cui periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione dovrebbe comunque passare da due a quattro anni. Per quanto attiene invece alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, sottolinea che occorre ampliare i parametri di riferimento anche a fattori di tipo civilistico e non solo penalistico mentre, sul problema della ridefinizione della figura del pubblico ministero, si chiede se non sia opportuno suggerire alla Commissione per le riforme istituzionali di toccare il principio della inamovibilità al fine di favorire l'effettività dell'azione penale su tutto il territorio nazionale. Auspica infine che, insieme alla accelerazione nello svolgimento dei concorsi, si preveda la frequentazione obbligatoria di un corso post-universitario di formazione per quanti vogliano partecipare ai concorsi per l'ingresso nella carriera giudiziaria.

Il deputato MANTOVANO, sottolineata la positività del lavoro svolto dal Comitato, chiede che, con riguardo alla revisione delle circo-

scrizioni giudiziarie, sia inserita nella relazione una indicazione di tendenziale coincidenza fra capoluogo di provincia e capoluogo del circondario, per evitare eccessive spinte di tipo localistico. Sostiene infine che la previsione di nove unità come livello numerico minimo per l'organico di un tribunale appare insufficiente, essendo invece nel numero di venti il livello minimo accettabile anche secondo un recente studio del Consiglio superiore della magistratura.

Il senatore FIGURELLI propone di integrare la pur positiva relazione esposta dal deputato Scozzari con alcuni riferimenti alla situazione rilevata dalla Commissione nel corso dei suoi sopralluoghi in Calabria e ad Agrigento. Occorre poi riconsiderare il problema degli organici anche alla luce dei risultati dell'audizione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura che hanno indicato in un numero molto elevato di anni il tempo necessario per vagliare il materiale acquisito nel corso di grandi processi o ad opera dei collaboratori di giustizia. Dopo aver successivamente auspicato che gli organici vengano depurati dal numero dei magistrati fuori ruolo, afferma che gli incentivi riguardanti i viaggi appaiono insufficienti se limitati ad un trasferimento al mese.

Il senatore CENTARO sconsiglia di appesantire il rapporto, su cui fra l'altro il comitato ha raggiunto l'unanimità, con l'inserimento di questioni improprie e delicate quali i rapporti fra pubblico ministero e polizia giudiziaria, lo svolgimento dei concorsi o le problematiche della giustizia civile in relazione alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Prende quindi la parola il senatore DIANA per sottolineare che la revisione degli organici della magistratura deve essere operata in base agli indici di diffusione della criminalità organizzata e non in base ad altri dati come la mera constatazione della carenza di copertura degli uffici.

Il deputato LUMIA manifesta soddisfazione per l'esito costruttivo e positivo del lavoro del Comitato e ringrazia quanti, fra parlamentari e collaboratori, hanno concorso al raggiungimento di questo importante risultato.

Il presidente DEL TURCO sottolinea l'importanza che la relazione sia approvata nella seduta odierna e che la Commissione possa oggi - in un momento in cui il mondo politico vive una situazione di particolare tensione - mettere al suo attivo, oltre al dibattito sull'interessante analisi del dottor Pansa, anche il varo di un testo riguardante la funzionalità degli uffici giudiziari nelle zone dove è più drammatica la sfida della criminalità organizzata.

Il deputato SCOZZARI, coordinatore del Comitato, dà lettura di una parte della relazione che si occupa del problema della mobilità dei magistrati nell'ambito distrettuale affinché il voto della Commissione sia espresso con particolare consapevolezza su questo delicato argomento.

Il deputato VENDOLA afferma che l'approvazione della relazione sulla funzionalità degli uffici giudiziari è un momento importante nell'attività della Commissione che vede incrementata la sua legittimazione e la sua riconosciuta capacità di intervenire autorevolmente su temi di grande rilevanza.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione approva infine la relazione elaborata dal Comitato, dando mandato al deputato Scozzari di apportare al documento le modifiche di coordinamento necessarie alla luce del dibattito testè svoltosi.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 APRILE 1997

35<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*

Lino DIANA

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**(1566) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fatto a Bonn il 26 aprile 1994***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo.

**(1952) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza dell'Unione Europea Occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo.

**(1957) *Ratifica ed esecuzione del sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo.

**(2089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo.

**(2197) Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di Istituti o scuole italiane all'estero**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

Conviene la Sottocommissione.

**(1286) Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore BESOTRI, l'esame del disegno di legge è rinviato alla seduta successiva.

**(1440) VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE espone il contenuto del disegno di legge, ne rammenta i presupposti normativi e di fatto e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

**(2310) Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1997, n. 92, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il Presidente DIANA ricorda l'esame appena svolto, con esito positivo, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, proponendo un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

**(65) NAPOLI Roberto ed altri. – Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule**

**(238) DI ORIO ed altri – Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su emendamenti a testo unificato: non ostatico)

Il Presidente DIANA riferisce che il senatore designato Andreoli ha comunicato per le vie brevi di non avere rilievi da formulare sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito. In proposito, propone un parere non ostatico.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 8 APRILE 1997

**29<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 5<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> Commissione riunite:*

**(2280) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:** parere favorevole con osservazioni;

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(2272) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, recante interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania:** parere favorevole con osservazioni;

*alla 7<sup>a</sup> Commissione:*

**(1031) Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico:** parere su emendamenti in parte favorevole, in parte condizionato all'introduzione di modifiche.

**DIFESA (4ª)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 8 APRILE 1997

**20ª Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Uchielli, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge e lo schema di decreto legislativo deferiti:

*alla 5ª e all'8ª Commissione:*

**(2280) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:** parere favorevole;

*alla 11ª Commissione:*

**Schema di decreto legislativo di attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (n. 80):** rinvio dell'emissione delle osservazioni.

(R139 b00, C11ª, 0012º)



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 8 APRILE 1997

**55<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 15,20.*

**(1566) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fatto a Bonn il 26 aprile 1994**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un Protocollo inerente ad alcune disposizioni dell'Accordo di Schengen. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(2089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta dell'autorizzazione alla ratifica della Convenzione sulla sicurezza nucleare, sulla quale, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(2197) *Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di Istituti o scuole italiane all'estero***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, integra, per il triennio 1997-1999, gli assegni corrisposti agli Istituti italiani di cultura all'estero ed autorizza inoltre una spesa straordinaria per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a sedi dei suddetti Istituti, coprendo i relativi oneri con accantonamenti dei fondi speciali, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(65) *NAPOLI Roberto ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule***

**(238) *DI ORIO ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule***

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su testo unificato ed emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che la relazione tecnica a suo tempo richiesta sul testo in titolo non è ancora stata predisposta e propone pertanto di rinviarne l'esame.

Conviene la Sottocommissione.

**(847) *Emendamenti al disegno di legge: Valletta ed altri: Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la riabilitazione visiva***

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore FIGURELLI ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha espresso, nella seduta del 28 gennaio, parere di nulla osta a condizione che la clausola di copertura sia riformulata con riferimento al triennio 1997-1999. Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali l'1.1 e il 3.1 recepiscono la suddetta condizione. Sugli altri emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 8 APRILE 1997

**29<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(2197) *Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di Istituti o scuole italiane all'estero: parere favorevole.***

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 8 APRILE 1997

#### **8<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

*alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>:*

**(2280) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: parere favorevole.**

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 8 APRILE 1997

**11<sup>a</sup> Seduta**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.*

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Papini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1912) Deputati CALZOLAIO ed altri. – Piano nazionale d'azione per l'infanzia,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione;

**(2272) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, recante interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania:** parere favorevole con osservazione;

*alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>:*

**(2280) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:** parere favorevole con raccomandazione.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> RIUNITE**

**(5<sup>a</sup> - Bilancio)**

**(8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni)**

*Mercoledì 9 aprile 1997, ore 14,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (2280).

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 aprile 1997, ore 14,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, recante interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania (2272).
- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).

- UCCHIELLI ed altri. - Norme a favore delle vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca» (568).
- BEDIN ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. - Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).
- Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto (2142).

## II. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- Deputati CALZOLAIO ed altri. - Piano nazionale di azione per l'infanzia (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINO e CALLEGARO. - Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale (2188).
- CUSIMANO ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. - Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).

## III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
- MUNDI ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari

- della Difesa nonché alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).
- MANCA. - Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (n. 80).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 aprile 1997, ore 8,30 e 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (1247).
- LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).



*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti (1960).
- GRECO e SCHIFANI. - Norme per la repressione di atti vandalici contro mezzi di trasporto in movimento (2134).

## III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo (211).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (205).
- GERMANÀ. - Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario (472).
- MANCONI ed altri. - Nuove norme in materia di sanzioni penali (1064).
- MANCONI e PERUZZOTTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
- MANCONI. - Norme in materia di esecuzione delle pene detentive (1430).

- BONFIETTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- V. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- SPERONI ed altri. - Modificazione all'articolo 241 del codice penale (143).

---

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

*Mercoledì 9 aprile 1997, ore 15*

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Cessione a titolo gratuito al Governo del Paraguay della proprietà italiana, costituita da un appezzamento di terreno sito nel Dipartimento di San Pedro (Paraguay), denominata «Colonia Barbero» (1876).
- Integrazione del finanziamento agli istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti o scuole italiane all'estero (2197).

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fatto a Bonn il 26 aprile 1994 (1566) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza dell'Unione Europea Occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995 (1952) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Ratifica ed esecuzione del Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996 (1957) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994 (2089).
-

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 aprile 1997, ore 15*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMM003/97 relativo all'acquisizione di 4 pattugliatori (1<sup>a</sup> serie) (n. 81).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ELIA ed altri. - Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (2004).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
  - COVIELLO. - Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
  - BEDIN. - Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
  - NAVA e TAROLLI. - Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
  - DE CAROLIS ed altri. - Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
  - AGOSTINI e altri. - Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
-

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 aprile 1997, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

- FLORINO e PEDRIZZI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
- MARINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).
- ALBERTINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
- D'ALÌ ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
- ANGIUS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).

e del disegno di legge ad essi congiunto:

- PERUZZOTTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

II. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (1286).
- VENTUCCI ed altri. – Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (1440).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato (2227) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 aprile 1997, ore 16*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (141).
- CUSIMANO ed altri. - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).
- MAGNALBÒ ed altri. - Istituzione di agenzie per i controlli comunitari con la costituzione di un consorzio tra le stesse (1368).
- ANTOLINI e BIANCO. - Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).
- BUCCI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).
- FUSILLO. - Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (2280).

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 aprile 1997, ore 15*

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (2280).

*In sede consultiva su atti del Governo*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico, esclusivamente con le regole del sistema contributivo (n. 79).
  - Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera *d*), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità (n. 82).
  - Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale Assistenza al volo (ENAV) (n. 83).
  - Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia previdenziale relativamente alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, al riscatto e alla prosecuzione volontaria (n. 84).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (n. 75).
  - Schema di decreto legislativo di attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera *g*), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (n. 80).
  - Schema di decreto legislativo in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (n. 77).

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- SMURAGLIA. - Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernenti i lavoratori addetti ai videoterminali (770).

II. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

- MAGLIOCCHETTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 17*).
- MULAS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 18*).
- MANFROI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 29*).

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Mercoledì 9 aprile 1997, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- CALVI ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* (1797).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del programma di soppressione delle strutture manicomiali residue e di realizzazione delle strutture alternative di assistenza psichiatrica. Audizione di rappresentanti di società scientifiche psichiatriche. Audizione di rappresentanti della proprietà e dei lavoratori di ospedali psichiatrici privati.

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 aprile 1997, ore 15*

*Affari assegnati*

Esame del seguente affare:

- Politica multilaterale dei mutamenti climatici, degli insediamenti umani e della gestione dell'acqua.

*Procedure informative*

Audizioni, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, di rappresentanti dei Ministeri dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali, dei trasporti e della navigazione e dell'industria, commercio e artigianato, in relazione ai disegni di legge nn. 64, 149 e 422.

---

**GIUNTA  
per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 9 aprile 1997, ore 8,30*

*Materie di competenza*

Seguito dell'esame della seguente materia:

- Programma di lavoro della Commissione europea per il 1997.

*In sede consultiva*

I. Esame dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).



- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- CALVI ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* (1797).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).
- NAPOLI Roberto ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (64).
- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (149).
- BORTOLOTTO ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (422).
- FUMAGALLI CARULLI e MAGGIORE. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).
- MAGNALBÒ ed altri. - Istituzione di agenzie per i controlli comunitari con la costituzione di un consorzio tra le stesse (1368).
- CARPI e DE LUCA Michele. - Norme sul sistema di certificazione (83).
- MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- TURINI ed altri. - Legge-quadro sul turismo (2198).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (141).
- CUSIMANO ed altri. - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).
- ANTOLINI e BIANCO. - Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).
- BUCCI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).
- FUSILLO. - Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

*Mercoledì 9 aprile 1997, ore 20*

Esame della relazione conclusiva su attività svolte.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per il controllo sull'attività degli enti  
gestori di forme obbligatorie di previdenza  
e assistenza sociale**

*Mercoledì 9 aprile 1997, ore 20*

*Procedura informativa*

Sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia:

- Audizione del professore Giovanni Geroldi del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.
-

**COMITATO PARLAMENTARE  
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento  
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

*Mercoledì 9 aprile 1997, ore 19*

Comunicazioni del Presidente.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

*Mercoledì 9 aprile 1997, ore 13,30*

Comunicazioni del Presidente.

---

